Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Inaugurazione anno giudiziario 2023

Relazione del Presidente

Fabio Donadono

21 febbraio 2023

"La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità"

Piero Calamandrei

Saluto tutti coloro che sono oggi qui convenuti: i rappresentanti delle Autorità civili, militari e religiose e delle Istituzioni locali; il componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; l'Avvocato Distrettuale dello Stato e gli esponenti degli Ordini professionali e delle Associazioni forensi; gli Avvocati del Libero Foro e degli Enti pubblici; il delegato dell'Associazione nazionale magistrati ed i Colleghi della magistratura amministrativa e degli altri Ordini giudiziari; gli appartenenti alla Società civile e gli Organi di informazione; e tutti i gentili Ospiti qui presenti.

Ringrazio, anche a nome di tutto l'Ufficio che mi onoro di presiedere ormai per il quarto anno, coloro che si accingono ad assistere, di persona o da remoto, a questa cerimonia, nella quale annualmente siamo chiamati a rendere conto del nostro operato nell'anno trascorso ed a puntualizzare le prospettive ed i propositi per l'anno appena iniziato.

Siamo sinceramente e grandemente onorati per l'attenzione e l'interesse che volete manifestare verso il Tribunale amministrativo della Basilicata.

Prima di iniziare ad illustrare i contenuti della Relazione di quest'anno, non posso mancare di ricordare il grave lutto che, nel giorno della Vigilia del Santo Natale, ha colpito la magistratura amministrativa tutta, con la prematura scomparsa del Presidente Franco Frattini, un Servitore dello Stato ed un insigne Giurista, che molto avrebbe potuto ancora dare e fare per la Giustizia amministrativa e nelle Istituzioni.

Come di consueto è opportuno partire dalla considerazione dei dati statistici, pur nella consapevolezza che una compiuta valutazione dell'attività giurisdizionale non può esaurirsi nella ricognizione dei dati quantitativi, che hanno comunque il merito di esprimere con immediata evidenza la situazione e l'evoluzione di fenomeni, altrimenti difficilmente percepibile.

Del resto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prima ancora la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), fanno esplicito riferimento a dati e indicatori statistici per misurare l'adeguatezza del Servizio Giustizia e per formulare obiettivi di miglioramento.

In particolare, nel PNRR, è prescritta per i giudizi amministrativi in primo grado una riduzione dell'arretrato del 25% rispetto al numero di cause pendenti a fine 2019, da raggiungere entro la metà del 2024; ed è fissato come traguardo, un abbattimento del 70% entro la metà del 2026. Naturalmente questi valori sono riferiti complessivamente a tutti i Tribunali amministrativi, rispetto ai quali il contenzioso pendente in Basilicata rappresenta meno dell'1%.

Tanto premesso, va registrato tuttavia che il TAR Basilicata non ha mancato di dare il massimo contributo che gli è consentito dalle sue dimensioni, con ampio anticipo rispetto alle scadenze fissate dal PNRR, in quanto, a fine 2022, è già stato eliminato il 99% di tutto l'arretrato del 2019: infatti, degli 834 ricorsi all'epoca pendenti ne restano 7. Si tratta di controversie che allo stato non possono essere risolte in quanto è stata disposta la sospensione del processo in attesa della definizione di giudizi pendenti altrove.

L'eliminazione di tutto l'arretrato, ivi compresi i ricorsi ultratriennali, non è avvenuta a discapito della doverosa trattazione dei ricorsi sopravvenuti e di quelli comunque urgenti per legge o per volontà delle parti. Tant'è che, nonostante il sensibile incremento del numero dei ricorsi depositati nel 2022 (pari a 635, con un aumento del +7% rispetto all'anno precedente), le pendenze alla fine dell'anno scorso (pari a 388) sono diminuite del 53% rispetto alle giacenze del 31/12/2019.

È da sottolineare che i ricorsi sopravvenuti hanno raggiunto il volume massimo dopo il 2015, con la non trascurabile differenza che nel 2015 i ricorsi per l'esecuzione del giudicato sui decreti di equa riparazione per la lunghezza dei processi ai sensi della legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto) rappresentavano oltre il 60% dei ricorsi proposti in quell'anno, mentre ora questi ricorsi (che non costituiscono vere e proprie controversie ma esprimono solo la difficoltà dello Stato di adempiere alle proprie obbligazioni) si attestano intorno al 10% delle nuove cause introitate.

Al netto dei ricorsi in base alla Legge Pinto le nuove sopravvenienze

hanno raggiunto un livello mai toccato negli ultimi dieci anni.

Nondimeno il volume dei ricorsi definiti, nonostante una leggera flessione del -4%, risulta sempre largamente superiore a quello dei ricorsi depositati, tant'è che quasi la metà di questi ultimi è stata definita nell'anno stesso di deposito (per la precisione: il 48,5%, una percentuale mai raggiunta prima).

Un modo per evidenziare in maniera sintetica ma efficace la capacità di smaltimento del contenzioso pendente è rappresentato dal calcolo del "*disposition time*", un indicatore elaborato dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), che consiste nel rapporto tra il numero dei ricorsi pendenti e quello delle cause definite in un anno, moltiplicato per 365. Il valore che si ricava da questa operazione esprime la stima dei giorni necessari per esaurire tutti i ricorsi pendenti all'inizio dell'anno di riferimento. Tale indicatore si è ulteriormente ridotto da 231 a 181, un numero di giorni pari quindi ad appena 6 mesi.

Nel complesso, come risultante della eliminazione dell'arretrato e della definizione delle sopravvenienze, il contenzioso attualmente pendente è formato per quasi il 90% da ricorsi depositati nell'ultimo anno.

Ciò testimonia in definitiva la capacità attuale del TAR Basilicata di trattare i ricorsi senza alcun minimo ritardo, e cioè tendenzialmente a mano a mano che vengono presentati.

A fronte dell'aumento del numero di ricorsi depositati nel 2022 (+8%), si registra invece una diminuzione delle istanze cautelari (-6%).

Parallelamente sono anche diminuiti i provvedimenti cautelari (-

16%). Non sono invece diminuite le cd. sentenze brevi: infatti le sentenze in forma semplificata pronunciate all'esito della camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare sono ulteriormente aumentate (da 99 a 103) e rappresentano il 14% dei ricorsi definiti.

Io credo che si possa desumere da questi dati che l'accelerazione dei tempi per la conclusione del giudizio, fino ad arrivare ad una durata del processo molto inferiore all'anno, non solo determina una minor pressione delle parti interessate sulla fase cautelare, ma altresì elimina alla radice l'esigenza di sollecitare la fissazione dell'udienza mediante la presentazione di una istanza per la trattazione urgente. Infatti i prelievi sono stati appena 34, pari al 5% dei ricorsi depositati.

In ogni caso questa minor pressione non coincide con un minor lavoro poiché, in base alle linee guida di questo TAR, le istanze cautelari sono normalmente scrutinate sia sotto il profilo della sussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile, sia per quanto riguarda la delibazione sulla fondatezza della pretesa vantata in giudizio, anche al fine di pervenire, quando è possibile, ad una immediata definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata.

Tutto ciò richiede uno sforzo significativo, che esige un costante impegno di aggiornamento e di attenzione, per affrontare e risolvere controversie dove l'interesse è vivo e intenso, non affievolito e consumato dal tempo trascorso, peraltro in un ventaglio di materie che copre l'intero panorama del diritto amministrativo.

Peraltro, a parte la quantità delle decisioni, la qualità dell'operatività

è testimoniata dalla modesta percentuale dei provvedimenti del TAR riformati in appello: il 7% per quanto riguarda le sentenze ed appena il 2% per le ordinanze. Il che dimostra che la soluzione delle liti normalmente si esaurisce con la decisione adottata nel primo grado di giudizio innanzi al Tribunale amministrativo.

Relativamente alle materie, se per un verso il contenzioso in tema di appalti risulta in flessione, va registrato un notevole afflusso di ricorsi in materie che riguardano i diritti fondamentali, l'ambiente, i beni vincolati e le energie rinnovabili, nonché l'inerzia dell'autorità amministrativa; tutte materie di grande rilevanza ed interesse dal punto di vista economico e sociale, a livello regionale, nazionale e sovranazionale.

Vorrei richiamare, a questo proposito, il pensiero espresso dal Presidente Maruotti, nel suo recente discorso di insediamento al vertice della Giustizia amministrativa, evidenziando che il Giudice amministrativo esercita una funzione delicata e complessa, nella quale "il diritto sovranazionale ha impregnato di sé anche il diritto amministrativo e i giudici nazionali devono conoscerlo profondamente e darvi attuazione senza temere, ove sia necessario, di ribaltare orientamenti consolidatisi nel tempo".

"Sotto tale profilo – prosegue il Presidente Maruotti – (non solo) i Magistrati (… ma anche) le Amministrazioni devono essere consapevoli che anche le più consolidate regole del nostro ordinamento impongono un rigoroso esame sulla loro compatibilità con il diritto europeo e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti

dell'uomo".

Va dato atto che questo sforzo viene sopportato, per quanto riguarda il TAR Basilicata, con spirito di generosa e diligente disponibilità, da un manipolo di magistrati di grande esperienza e competenza, che spontaneamente si accollano il superlavoro conseguente ad un vuoto di organico di ben due magistrati su sei, e da un personale amministrativo attivo e motivato, coordinato da un Segretario Generale di alto valore.

Vorrei quindi ringraziare in questa sede ufficiale tutto l'organico del TAR Basilicata per il lavoro che si continua a svolgere, affrontando e superando ogni difficoltà (dalla pandemia, alla rottura dell'impianto di riscaldamento).

Nondimeno non si può mancare di registrare la carenza di un organico numericamente insufficiente, che all'inizio dell'anno si è ulteriormente assottigliato con il pensionamento di un valido assistente, come ben sanno tutti coloro che frequentano questi uffici.

Inoltre va segnalato che per il terzo anno di seguito è andato deserto l'avviso pubblico bandito nel 2022 ai fini della selezione per un tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013. Ciò lascia l'Ufficio per il Processo parzialmente scoperto delle necessarie risorse per svolgere appieno il ruolo di supporto all'attività giurisdizionale, nonostante il notevole impegno profuso dall'unico Funzionario disponibile e la consueta efficienza della Segreteria giurisdizionale. Con sorpresa e rammarico si deve prendere atto che, almeno finora ed in questo contesto, nessun giovane laureato si dimostra interessato a fare una qualificante

esperienza presso il Tribunale amministrativo di Potenza.

Orbene, giova sottolineare che i risultati raggiunti per merito delle risorse disponibili non escludono certamente la necessità di garantire la continuità, la stabilità e la sicurezza di questi risultati dotando il Tribunale di risorse adeguate e corrispondenti alla quantità ed alla qualità del contenzioso trattato.

Comunque, a parte gli organici del Tribunale, va anche riconosciuto che il livello di questi risultati non sarebbe possibile senza la determinante e costate collaborazione di coloro che rappresentano il canale necessario per l'accesso dei Cittadini al servizio Giustizia. Senza l'ausilio di una adeguata difesa tecnica, corretta e leale, non ci può essere un processo efficiente e, quindi, in definitiva, neanche sarebbe immaginabile una tutela piena ed effettiva dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, pubblici e privati.

In questi ultimi tre anni e mezzo a Potenza ho avuto dimostrazione delle qualità del Foro Lucano, e più in generale dei professionisti che frequentano quest'Aula, a conferma di quanto in realtà già sapevo fin da quando, alla fine degli anni '80, presi servizio come referendario in Basilicata.

Tuttavia, non è superfluo ricordare sempre che la cooperazione tra Avvocati e Giudice non è facoltativa, ma è in realtà un preciso dovere espressamente previsto dall'art. 2 del codice del processo amministrativo. Va dato atto che presso il TAR Basilicata questo dovere è adempiuto, così come è richiesto in conformità del Programma per la Gestione del

Contenzioso Pendente, che annualmente viene concordato con gli organi esponenziali dell'Avvocatura pubblica e privata, formalizzato ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011 e pubblicato sul sito internet istituzionale nella parte riservata al TAR Basilicata. Tale atto, partendo dall'analisi della situazione esistente a fine anno, individua gli obiettivi condivisi di anno in anno, nonché le misure e gli strumenti concreti per il loro raggiungimento.

In definitiva, in questo documento, viene esplicitata, in maniera chiara e trasparente, la *governance* di questo TAR e cioè l'insieme dei principi, delle prassi e delle procedure di gestione del contenzioso, che sono alla base delle linee guida seguite per il raggiungimento dei risultati prefissati.

Tuttavia, in realtà lo spettro degli attori del processo amministrativo non si esaurisce con Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria.

Come è noto, salvo che in marginali ipotesi eccezionali, nel giudizio amministrativo vige di regola l'obbligo di avvalersi di un difensore professionale per adire il Giudice.

Tale obbligo incide ugualmente sulla parte privata e su quella pubblica, che entrambe sono poste nel procedimento giudiziario su di un piano di perfetta parità, di fronte ad un giudice terzo, che si pone nel processo in maniera equidistante, in coerenza con i principi di autonomia e indipendenza che caratterizzano la posizione della giurisdizione.

All'obbligo di rappresentanza processuale tecnica tramite un avvocato iscritto all'albo, corrisponde la facoltà, per la parte intimata in

giudizio (che normalmente è la parte pubblica), di scegliere se costituirsi o meno e quindi se rappresentare o meno in giudizio, per il tramite di un difensore all'uopo nominato quale proprio procuratore, le proprie difese ed eccezioni.

In realtà la scelta di non costituirsi andrebbe effettuata in maniera oculata ed appare in astratto difficile da giustificare.

Per quanto mi riguarda e ferma restando la discrezionalità che spetta all'amministrazione in ordine alla costituzione in giudizio, mi sia consentito di osservare che il contraddittorio processuale tra tutte le parti interessate ad una decisione costituisce la vera ricchezza del giudizio, poiché solo con il confronto delle controparti si possono avere sufficienti garanzie che la verità processuale (in base alla quale è elaborata la decisione) coincida con la realtà storica dei fatti. Se una parte ritiene di dover fuggire al contraddittorio, dovrebbe avere la consapevolezza che la ricostruzione dei fatti potrebbe avvenire sulla base di allegazioni parziali (e cioè della sola parte costituita) che, per quanto ampie e leali, potrebbero essere comunque eventualmente incomplete e quindi non aderenti alla realtà.

Il rischio di divaricazione tra verità processuale e storica nella ricostruzione del fatto è tanto maggiore nella misura in cui la parte pubblica esercita, su determinati aspetti della vicenda, un potere di supremazia che si traduce in un accentramento di conoscenze e di competenze.

Per questo la costituzione in giudizio dovrebbe rappresentare la regola, da cui derogare in casi eccezionali qualora sussistano precise ragioni.

Tuttavia, le norme del processo amministrativo sono calibrate per scongiurare il rischio che la "contumacia" dell'amministrazione sia di pregiudizio per l'accertamento dei fatti, prevedendo che, se necessario, per i documenti che non siano nella disponibilità del ricorrente, il giudice abbia un potere istruttorio acquisitivo, che si concretizza nell'ordine di esibizione della relativa documentazione.

Vorrei sottolineare comunque che il potere acquisitivo può essere correttamente esercitato per i documenti che non siano nella disponibilità della parte privata, poiché è evidente che per i documenti disponibili vale la regola generale dell'onere della prova.

Nel contempo va considerato che vi potrebbero essere anche documenti rilevanti ai fini della decisione e sconosciuti alle parti costituite. Per siffatta documentazione non è ipotizzabile, io credo, l'esercizio di un potere istruttorio esplorativo, alla ricerca della dimostrazione o della confutazione di una ipotesi difensiva, perché in tal modo verrebbe pericolosamente messa a rischio la terzietà del Giudice.

In tale contesto, soccorre una precisa prescrizione del codice del processo amministrativo (l'art. 46) che, dopo aver dato atto che le parti intimate "possono" costituirsi e difendersi (con ciò rendendo palese che la costituzione in giudizio è una facoltà, non un dovere), precisa che l'amministrazione "deve" produrre gli atti impugnati e tutti i documenti, ivi compresi quelli ritenuti utili al giudizio. Si noti bene: "utili al giudizio" e non utili alle ragioni dell'amministrazione.

A questo proposito mi preme di osservare che se pure è vero che le

parti sono perfettamente uguali nel processo, è altrettanto vero che la parte pubblica ha una caratteristica particolare, non tanto perché è dotata di poteri di supremazia che davanti al giudice devono essere cedevoli (dal momento che il giudice svolge il ruolo di arbitro che gli è proprio), quanto piuttosto perché la supremazia della parte pubblica trova giustificazione, in un ordinamento democratico, nella imparzialità della parte che esercita poteri autoritativi. L'osservanza del principio di legalità e del primato della legge impongono, infatti, che l'uso del potere autoritativo è legittimato nella misura in cui è volto, in maniera imparziale, alla cura di un determinato interesse pubblico.

In coerenza con il dettato costituzionale, dunque, l'amministrazione può essere definita, con un ossimoro, come "parte imparziale".

Sennonché, devo purtroppo constatare che frequentemente le amministrazioni, non solo si avvalgono della facoltà di non costituirsi in giudizio, ma nel contempo vengono anche meno al dovere di produzione della documentazione utile ai fini della decisione; laddove invece è di cruciale importanza che, per la correttezza sostanziale della decisione, la normativa venga applicata ai fatti realmente accaduti e ritualmente ricostruiti, piuttosto che ad una fittizia verità meramente processuale.

Del resto questo "obbligo" è anche un "onere" per l'amministrazione intimata e non costituita. Infatti la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione e la mancata produzione di documenti potrebbe indurre il giudicante a ritenere che, in base al comportamento processuale delle parti, la ricostruzione dei fatti del ricorrente coincide con la realtà e

che non vi sono ulteriori circostanze idonee a sorreggere una diversa versione dei fatti, conducendo ad una probabile soccombenza della parte pubblica, con un possibile danno erariale, che altrimenti non si sarebbe verificato nel caso il giudice avesse avuto la disponibilità rituale di tutte le evidenze documentali rilevanti.

Ma vi è di più: l'auspicabile adempimento di questo obbligo da parte dell'amministrazione ha l'effetto di velocizzare enormemente il processo, perché evita le more di una eventuale istruttoria, perché potrebbe convincere il ricorrente a desistere dal proseguire il giudizio o, per converso, perché potrebbe indurlo a promuovere fin dall'esordio del processo dei motivi aggiunti, evitando il rischio che tutte tali evenienze sopravvengano in una fase avanzata, dopo molteplici udienze, con evidente e grave dispendio di energie processuali per il giudice e per le parti costituite, e con un aggravio in definitiva degli oneri e dei costi della lite.

Nel contempo è da avvertire che una cosa è la (doverosa) produzione in giudizio dei documenti rilevanti o utili per la decisione della controversia, tutt'altra cosa è la produzione di una relazione di chiarimenti la quale (a meno che non sia richiesta dal giudice con un'ordinanza istruttoria) deve ritenersi preclusa, in quanto costituirebbe un aggiramento dell'obbligo di avvalersi di un avvocato per la rappresentanza processuale. In definitiva quindi l'amministrazione può scegliere di costituirsi o meno nominando un difensore, ma, se non si costituisce e non dà mandato ad un avvocato, non ha titolo a difendersi da sola presentando una relazione che svolga in maniera surrettizia la stessa funzione di una memoria difensiva.

Pertanto, in conclusione, sia che decida di costituirsi o di rimanere assente dal giudizio, l'amministrazione è obbligata a depositare tutti e solo i documenti e deve farlo sollecitamente, in un termine ben preciso indicato dal codice del processo amministrativo, termine che, pur essendo evidentemente ordinatorio, è nondimeno vincolante.

Mi sia consentito di rivolgere in questa sede, a tutte le amministrazioni, un fervido e pressante invito a rispettare queste disposizioni essenziali per la speditezza del processo e la correttezza della sua definizione.

Il TAR Basilicata ha raggiunto un traguardo importante: quello di dare una risposta all'attesa ed alla pretesa di giustizia in maniera quasi immediata, con la sola dilazione resa necessaria dalle esigenze connesse alla doverosa osservanza dei termini a difesa, allo svolgimento del contraddittorio tra le parti e alla esecuzione di adempimenti istruttori.

È evidente che un tempestivo deposito dei documenti da parte delle amministrazioni conduce ad una Giustizia non solo più giusta e ma anche più celere.

La speditezza del processo costituisce infatti la via maestra per minimizzare i costi ed i pregiudizi derivanti dalle more processuali per tutte le parti, pubbliche e private, ma soprattutto per la parte che abbia ragione ed aneli al soddisfacimento del proprio buon diritto.

Nel contempo sono pienamente consapevole che in alcuni casi, non infrequenti, una parte possa avere il desiderio o l'interesse a non ottenere una immediata decisione della causa.

Credo che questa aspirazione non rappresenta di per sé una patologia delle vicende processuali.

Ricordo infatti che storicamente la ragione per cui nel processo amministrativo la notifica del ricorso precede il deposito, e quindi la instaurazione in sede giudiziaria del contraddittorio, è appunto costituita dall'opportunità di garantire un periodo (30 giorni, nel rito ordinario) che può essere utilizzato dalle parti per trovare una soluzione stragiudiziale della lite, eventualmente con un riesame delle questioni o con l'esercizio dei poteri di autotutela in sede amministrativa.

Invero mi sembrano ormai infrequenti e, forse, marginali i casi in cui questo meccanismo precontenzioso ha modo di funzionare efficacemente.

Tuttavia anche dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, le parti hanno la possibilità di lasciare la lite in uno stato di quiescenza per un periodo di tempo determinato e abbastanza lungo, con l'eccezione ovviamente delle materie in cui si procede d'ufficio. Questo effetto perfettamente legittimo si ottiene procrastinando la presentazione della domanda di fissazione d'udienza.

Tale sorta di sospensione dei poteri decisionali, anche cautelari, del giudice non è tuttavia infinita, ma è ben temporalmente delimitata: un anno, salvo le materie in cui i termini processuali sono abbreviati e ferma restando la sospensione feriale dei termini. In mancanza di impulso processuale nel termine prescritto il processo si estingue, inderogabilmente.

Invero - in un processo che richiede una tempestiva attivazione del

rimedio impugnatorio da parte dell'interessato contro l'esercizio lesivo della funzione amministrativa entro un termine decadenziale abbastanza breve e tassativo - anche la dilatazione dei tempi processuali può essere funzionale all'opportunità di cercare al di fuori del processo soluzioni alternative all'intervento decisionale del giudice.

Comunque le parti hanno piena facoltà di utilizzare questo lasso di tempo nel modo ritenuto più opportuno, anche con la mera attesa passiva della evoluzione della vicenda o dei rispettivi interessi, senza che il giudice possa interferire in alcun modo, almeno fino a quando una parte costituita (non necessariamente il ricorrente) non ritenga di dover esercitare la propria facoltà di richiedere formalmente che la lite venga risolta dal giudice.

Una volta azionato tale impulso processuale, che è irretrattabile, si attiva la potestà decisionale del giudice, il quale ha quindi il potere, che è anche un dovere, di concludere la lite nel più breve tempo possibile, tenendo conto ovviamente di tutti i vari vincoli, di fatto e di diritto, che in concreto condizionano l'esercizio dell'attività giurisdizionale.

È evidente quindi che, dopo la presentazione della domanda di fissazione d'udienza, ciascuna parte costituita ha la facoltà di invocare una accelerazione dell'iter giudiziario mediante il deposito di una apposita istanza di prelievo, ma non ha alcun titolo a chiedere, per soddisfare un proprio interesse personale, un rallentamento del procedimento, se ciò non corrisponde alle esigenze dell'amministrazione della giustizia o alla tutela dei propri diritti di difesa.

È bene ricordare, infine, che la Giurisdizione è un Potere dello Stato in funzione del Servizio che svolge per la Collettività e cioè per quel Popolo in nome del quale sono pronunciate, per espresso dettato costituzionale, le decisioni giurisdizionali. Consentitemi quindi di presentare in questa sede l'aggiornamento della Carta dei Servizi del TAR Basilicata: uno strumento essenzialmente volto a far conoscere, non certo agli Avvocati ed alle Amministrazioni, quanto piuttosto agli Utenti del servizio Giustizia le informazioni di base sulle funzioni e sulle modalità di funzionamento del Giudice amministrativo di primo grado, a livello locale, con l'auspicio che ciò contribuisca a rendere, per quanto possibile, più vicina e trasparente l'attività istituzionale del Tribunale per i "non addetti ai lavori".

Per concludere vorrei fare nuovamente riferimento al discorso di insediamento del Presidente Maruotti, il quale ha sottolineato che la funzione del giudice amministrativo è di garantire la legalità dell'azione amministrativa e di far sì che la legalità sia la strada più sicura per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

In questa prospettiva è necessario "un impegno forte per rendere la Giustizia uno strumento sempre efficace per la tutela dei diritti, affinché nel rispetto della legalità vi siano ricchezza e sviluppo".

Non saprei cos'altro aggiungere a queste proposizioni, se non che questo è l'impegno che il TAR Basilicata intende perseguire, nel quadro della nostra Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio di 75 anni fa. E, con questa intenzione, il TAR Basilicata richiede la collaborazione di tutti gli attori del processo amministrativo, nel superiore interesse del Paese.

ORGANIGRAMMA
E
DATI STATISTICI

ORGANIGRAMMA PERSONALE T.A.R. BASILICATA

PERSONALE DI MAGISTRATURA

PRESIDENTE
Fabio Donadono

CONSIGLIERI
Pasquale Mastrantuono
Benedetto Nappi

PRIMO REFERENDARIO
Paolo Mariano

PERSONALE AMMINISTRATIVO

SEGRETARIO GENERALE
Luigi Eustachio Casamassima

FUNZIONARI AMMINISTRATIVI
- Domenico Sannino
- Antonio Amalfi
- Paola Pojero

ASSISTENTI
- Teresa Ferrara
- Rosa A.G. Mancinelli
- Amalia Moliterno

OPERATORE
- Maria Rosaria Rinaldi

DOTAZIONI ORGANICHE

PERSONALE DI MAGISTRATURA			
	DOTAZIONE ORGANICA	**IN SERVIZIO AL 1/1/2023**	**DIFFERENZA**
Magistrati (escluso Presidente)	5	3	- 2

PERSONALE AMMINISTRATIVO			
	DOTAZIONE ORGANICA	**IN SERVIZIO AL 1/1/2023**	**DIFFERENZA**
Funzionari amministrativi	3	2 + 1 in posizione di comando	-
Assistente amministrativo	5	2	-3
Assistente Informatico	1	1	-
Operatore	1	1	-
TOTALI	**10**	**7**	**-3**

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NELL'ANNO 2022

PROVVEDIMENTO	DEFINISCONO	NON DEFINISCONO	TOTALI
Sentenza	615	5	**620**
Sentenza breve	103	0	**103**
Ordinanza presidenziale	0	22	**22**
Decreto decisorio	22	0	**22**
Decreto ingiuntivo	0	0	**0**
Ordinanza cautelare	0	150	**150**
Decreto cautelare	0	36	**36**
Ordinanza collegiale	9	130	**139**
Decreto presidenziale	0	55	**55**
Decreto collegiale	6	3	**9**
Gratuito patrocinio	0	13	**13**
TOTALE PROVVEDIMENTI EMESSI	**755**	**414**	**1169**
RICORSI DEFINITI	**757**		

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto Riepilogativo - Anno 2022

Sede	Ricorsi pendenti al 31.12.2021	Ricorsi pervenuti *	Ricorsi definiti: con sent.	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv.ti	Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2022	% Abbattimento / Accumulo arretrato
TAR ABRUZZO L'AQUILA	1.495	440	323	86	120	21	550	1.409	-5,8%
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	905	344	391	42	17	16	466	744	-17,8%
TAR BASILICATA POTENZA	502	635	621	103	22	11	757	388	-22,7%
TAR CALABRIA CATANZARO	2.497	1.690	1.578	168	143	130	2.019	2.252	-9,8%
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez. st.	1.188	651	676	43	95	66	880	1.066	-10,3%
TAR CAMPANIA NAPOLI	11.338	6.167	6.226	736	593	196	7.751	9.931	-12,4%
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez. st.	4.481	2.196	2.855	504	500	62	3.921	2.786	-37,8%
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	2.157	917	857	54	141	8	1.060	2.028	-6,0%
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez. st.	596	473	277	37	5	2	321	748	25,5%
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	199	495	274	248	13	5	540	212	6,5%
TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata	2.845	760	780	102	259	28	1.169	2.454	-13,7%
TAR LAZIO ROMA	46.213	16.748	11.836	2.063	7.303	964	22.166	41.000	-11,3%
TAR LIGURIA GENOVA	1.840	799	931	87	176	11	1.205	1.444	-21,5%
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez. st.	1.679	1.164	843	392	74	74	1.383	1.474	-12,2%
TAR LOMBARDIA MILANO	5.923	3.497	2.112	312	581	59	3.064	6.423	8,4%
TAR MARCHE ANCONA	2.287	697	398	165	218	17	798	2.211	-3,3%
TAR MOLISE CAMPOBASSO	741	361	408	45	21	35	509	634	-14,4%
TAR PIEMONTE TORINO	2.586	1.222	828	216	267	32	1.343	2.483	-4,0%
TAR PUGLIA BARI	3.106	1.465	1.390	157	227	74	1.848	2.821	-9,2%
TAR PUGLIA LECCE - Sez. st.	3.405	1.419	1.623	185	152	40	2.000	2.836	-16,7%
TAR SARDEGNA CAGLIARI	2.276	836	756	56	355	14	1.181	1.942	-14,7%
TAR SICILIA CATANIA - Sez. st.	7.449	1.977	2.361	240	1.015	257	3.873	5.722	-23,2%
TAR SICILIA PALERMO	7.621	2.127	2.716	267	882	342	4.207	5.761	-24,4%
TAR TOSCANA FIRENZE	3.818	1.663	1.185	217	478	30	1.910	3.587	-6,1%
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	290	285	291	10	12	4	317	258	-11,0%
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	117	195	165	26	2	9	202	107	-8,5%
TAR UMBRIA PERUGIA	1.283	748	961	25	50	15	1.051	1.024	-20,2%
TAR VALLE D AOSTA AOSTA	32	64	54	6	-	-	60	36	12,5%
TAR VENETO VENEZIA	5.327	1.541	1.381	403	557	25	2.366	4.511	-15,3%
Totale	**124.196**	**51.576**	45.097	6.995	14.278	2.547	**68.917**	**108.292**	**-12,8%**

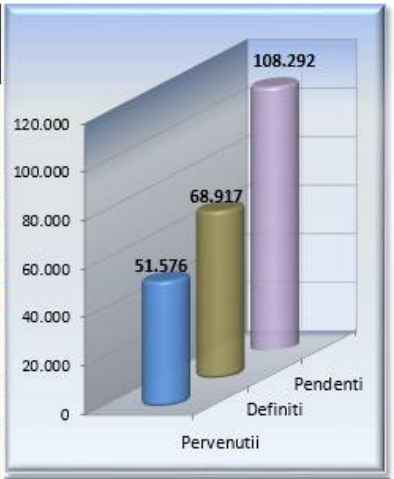

* Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattasi di doppi invii)

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE - ANNO 2022

Accesso ai documenti	15	Espropriazioni	8
Agricoltura	12	Foreste	1
Ambiente	56	Guardia di finanza	2
Appalti pubblici di forniture	3	Industria	9
Appalti pubblici di lavori	9	Informativa antimafia	16
Appalti pubblici di servizi	19	Inquinamento	1
Appalti sanità	6	Insegnanti	4
Armi	38	Istituti di vigilanza	1
Associaazioni e fondazioni	3	Istruzione pubblica	6
Autorità amm.ve indipendenti e equiparate	1	Legge Pinto	65
Autorizzazioni e concessioni	16	Militari	4
Avvocati libero foro	6	Monopoli e dazi	2
Azienda sanitaria locale	2	Ordinanze contingibili e urgenti	1
Beni culturali	1	Polizia di Stato	5
Beni paesaggistici	33	Polizia Penitenxciaria	2
Carabinieri	14	Previdenza e assistenza	1
Cimiteri	5	Professioni e mestieri	7
Circolazione stradale	1	Pubblico impiego	5
Cittadinanza	1	Quote latte	1
Commercio e artigianato	5	Regioni	2
Comuni	7	Revisione prezzi	5
Concorsi	11	Rifiuti	7
Consorzi e cooperative	5	Sanità pubblica	27
Credito e risparmio	16	Servizi pubblici	2
Demanio e patrimonio	10	Sicurezza pubblica	1
Edilizia	32	Silenzio	95
Edilizia economica e popolare	2	Stranieri	15
Elezioni	3	Urbanistica	4
Energia elettrica	4	Vittime del dovere	1

RICORSI DEPOSITATI PER ANNO,TOTALE DEFINITI E DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO

ANNO	RICORSI INTROITATI	TOTALE DEFINITI	DI CUI DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO	RICORSI DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO %
2010	467	1136	32	6,80
2011	502	1287	107	21,30
2012	499	1343	128	25,60
2013	675	1172	149	22,00
2014	935	1125	167	17,80
2015	1082	935	94	8,60
2016	625	1221	138	22,00
2017	617	819	170	27,50
2018	583	813	158	27,10
2019	579	836	238	41,10
2020	549	725	208	37,88
2021	595	790	258	43,36
2022	635	757	308	48,50

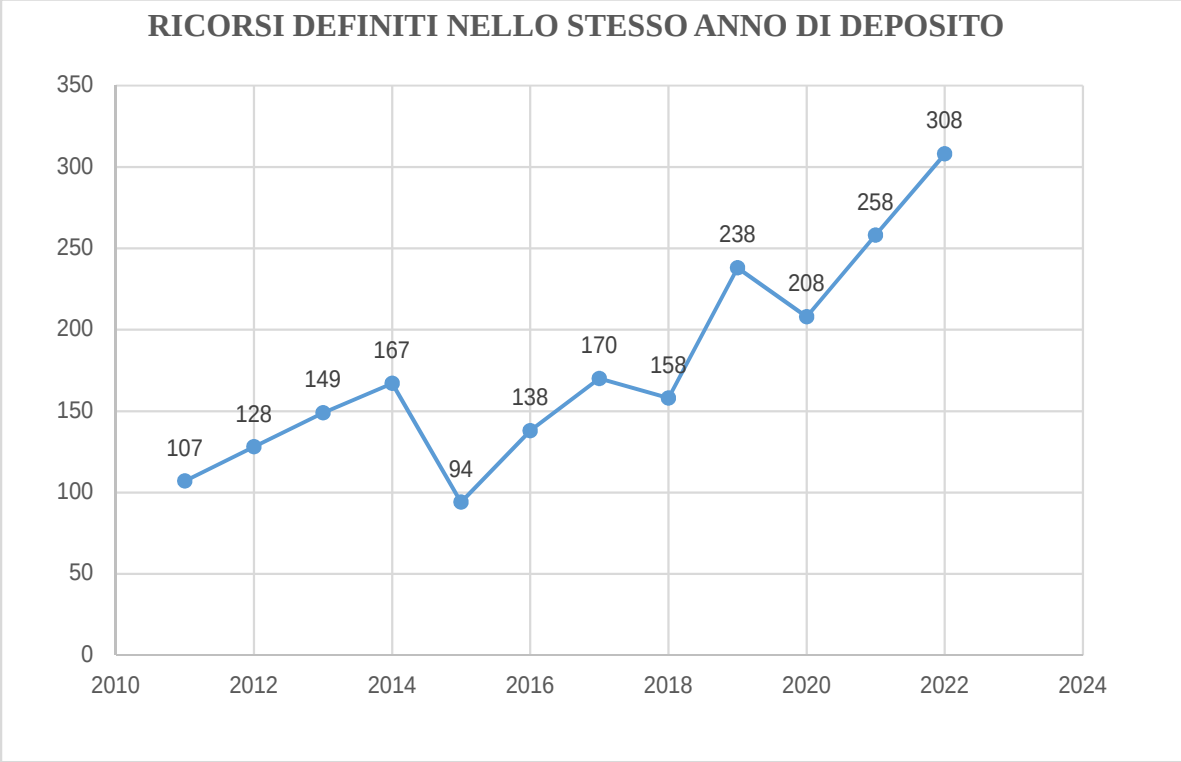

STIMA DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO

ANNO	Ricorsi depositati	Ricorsi definiti	Ricorsi pendenti	clearance rate (1)	disposition time (2)
1973	143		143		
1974	146	64	225	44	1283
1975	246	104	367	42	1288
1976	321	121	567	38	1710
1977	330	230	667	70	1058
1978	425	252	840	59	1216
1979	483	352	971	73	1006
1980	373	289	1055	77	1332
1981	426	385	1096	90	1039
1982	460	282	1274	61	1648
1983	505	350	1429	69	1490
1984	560	451	1538	81	1244
1985	736	535	1740	73	1187
1986	783	532	1991	68	1366
1987	767	512	2246	67	1601
1988	1186	345	3087	29	3265
1989	961	597	3451	62	2109
1990	983	339	4095	34	4409
1991	900	496	4499	55	3310
1992	1028	510	5017	50	3590
1993	1242	459	5800	37	4612
1994	1304	438	6666	34	5555
1995	1028	503	7191	49	5218
1996	999	386	7804	39	7379
1997	856	407	8253	48	7401
1998	841	474	8620	56	6637
1999	803	832	8591	104	3768
2000	812	785	8618	97	4007
2001	589	885	8322	150	3432
2002	594	1071	7845	180	2673
2003	608	1080	7373	178	2491
2004	644	877	7140	136	2971
2005	619	1063	6696	172	2299
2006	565	961	6300	170	2392
2007	621	1013	5908	163	2128
2008	589	1048	5449	178	1897
2009	574	1100	4923	192	1633
2010	467	1136	4317	243	1387
2011	502	1287	3421	256	970
2012	499	1343	2595	269	705
2013	675	1172	2036	174	634
2014	935	1125	1974	120	640
2015	1082	935	2132	86	832
2016	625	1221	1518	195	453
2017	617	819	1381	133	615
2018	583	813	1091	139	489
2019	579	836	834	144	364
2020	549	725	691	132	347
2021	595	790	502	133	231
2022	635	757	377	119	181

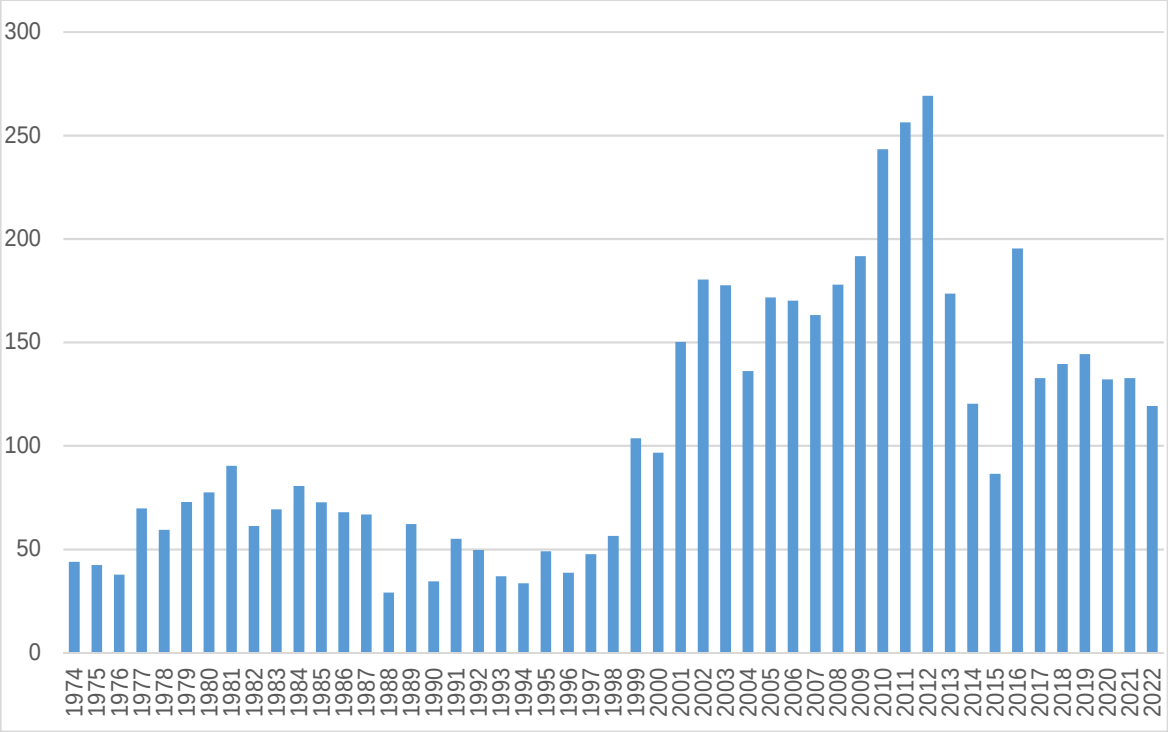

(1) rapporto percentuale tra i ricorsi definiti e quelli presentati; dà un'indicazione della capacità di smaltimento dell'ufficio. 100 indica che in un anno il TAR ha la capacità di definire tutti i ricorsi che sono iscritti in un anno (senza tuttavia considerare le pendenze).

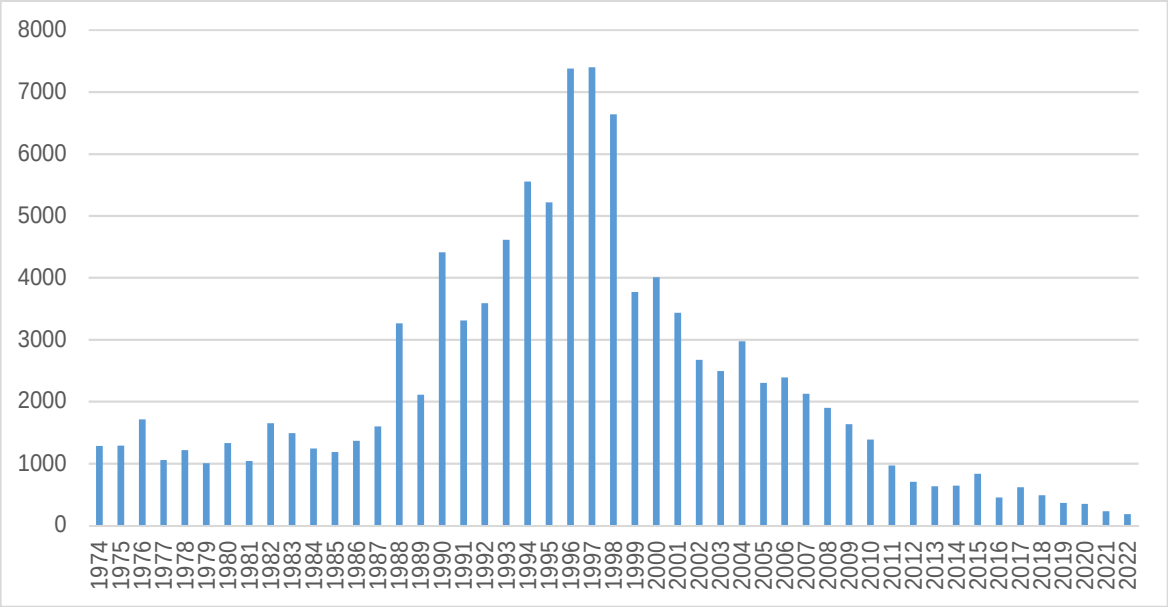

(2) rapporto tra i ricorsi pendenti e quelli definiti in un anno, moltiplicato per 365; esprime, in giorni, una stima del tempo necessario per esaurire lo stock di ricorsi pendenti presso il TAR. 365 significa che i ricorsi pendenti alla fine dell'anno possono essere definiti in 365 giorni (senza tuttavia considerare le sopravvenienze).

ANDAMENTO RICORSI CON RITO ABBREVIATO (APPALTI-ESPROPRI-FINANZIAMENTO PNRR art. 12bis L.108/22)

DEPOSITATI NEGLI ANNI 2000 – 2022

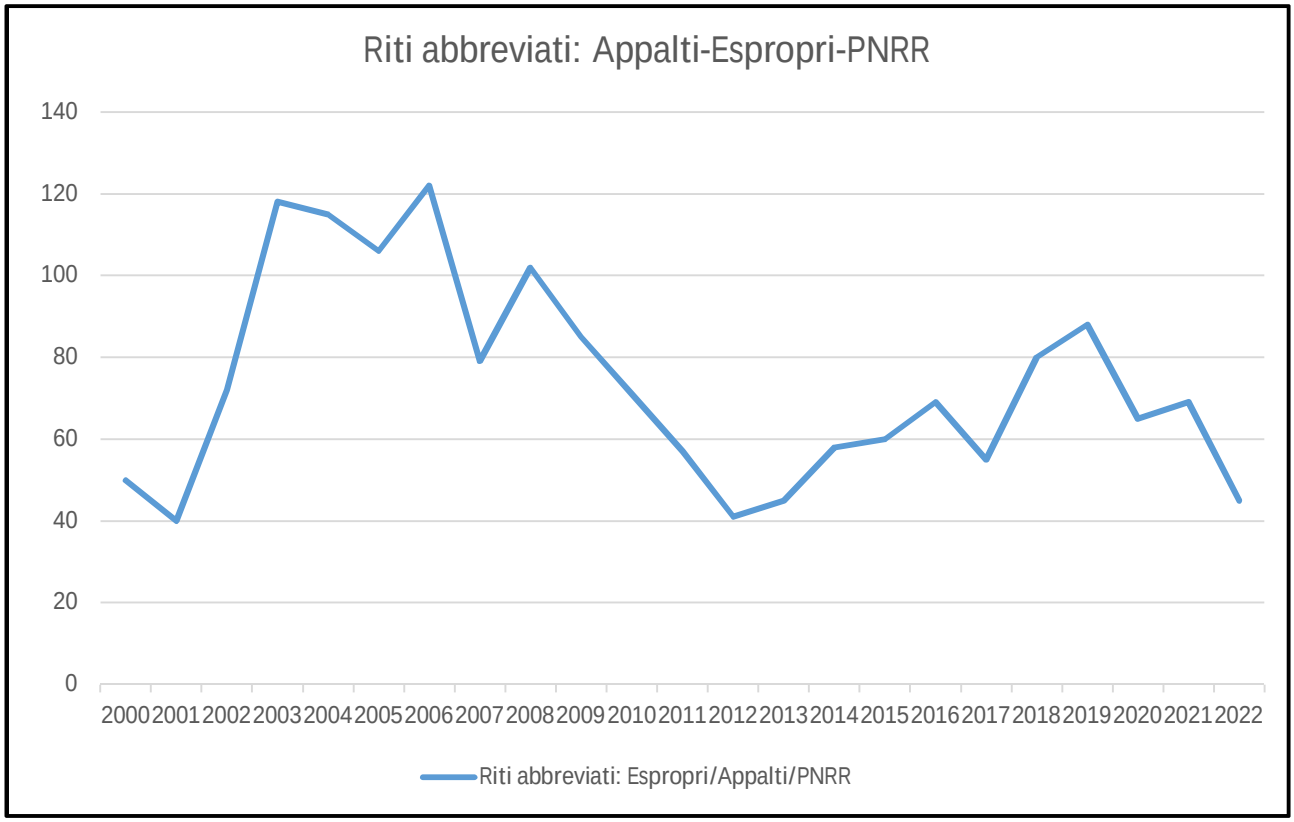

RICORSI PENDENTI AL 31 dicembre 2022

SUDDIVISI PER ANNO DI DEPOSITO

ANNO DI DEPOSITO	RICORSI PENDENTI
2002	1
2014	1
2015	1
2018	1
2019	3
2020	14
2021	23
2022	344
TOTALE	**388**

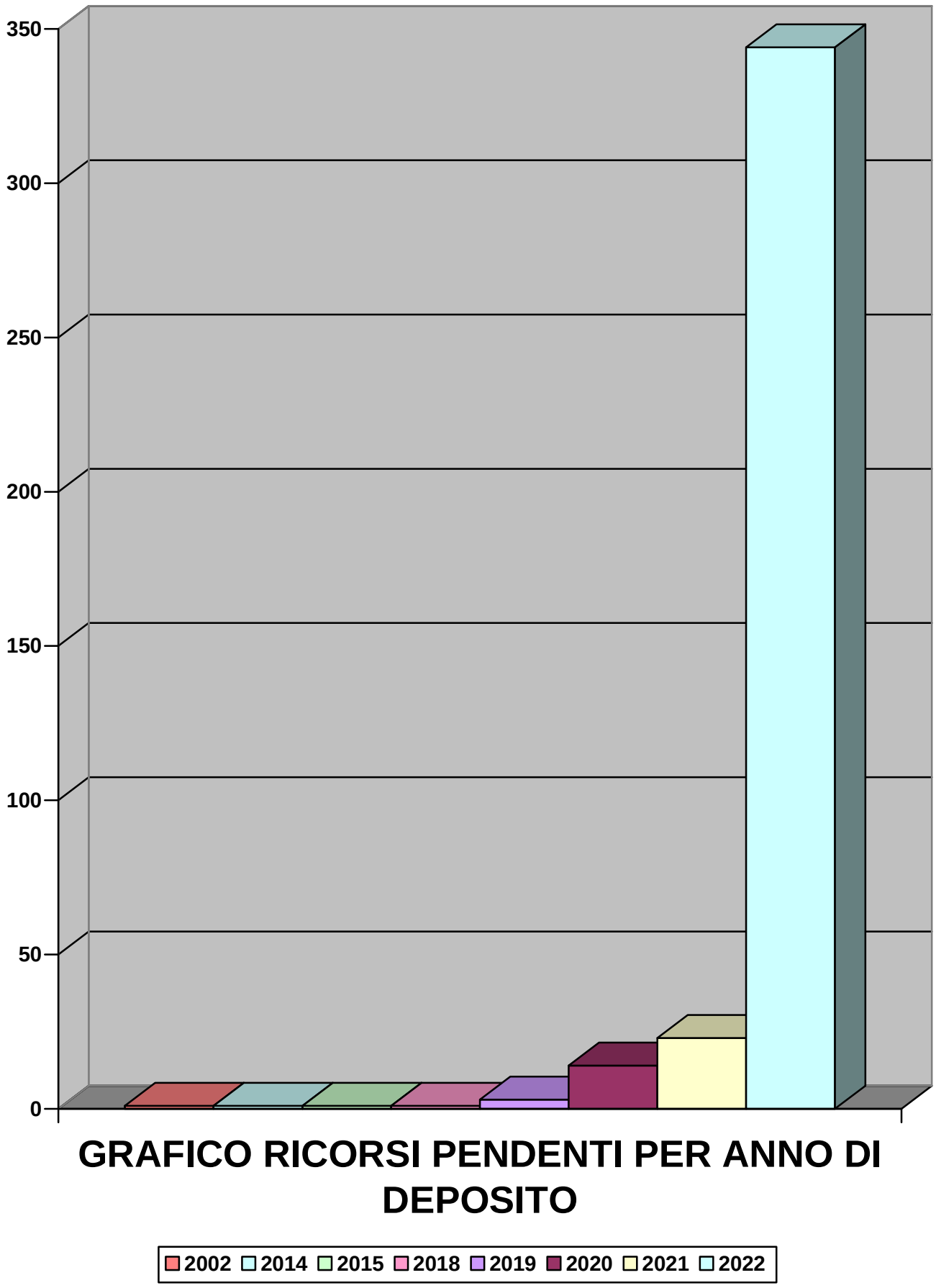

GRAFICO RICORSI PENDENTI PER ANNO DI DEPOSITO

RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2010 – 2022
RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

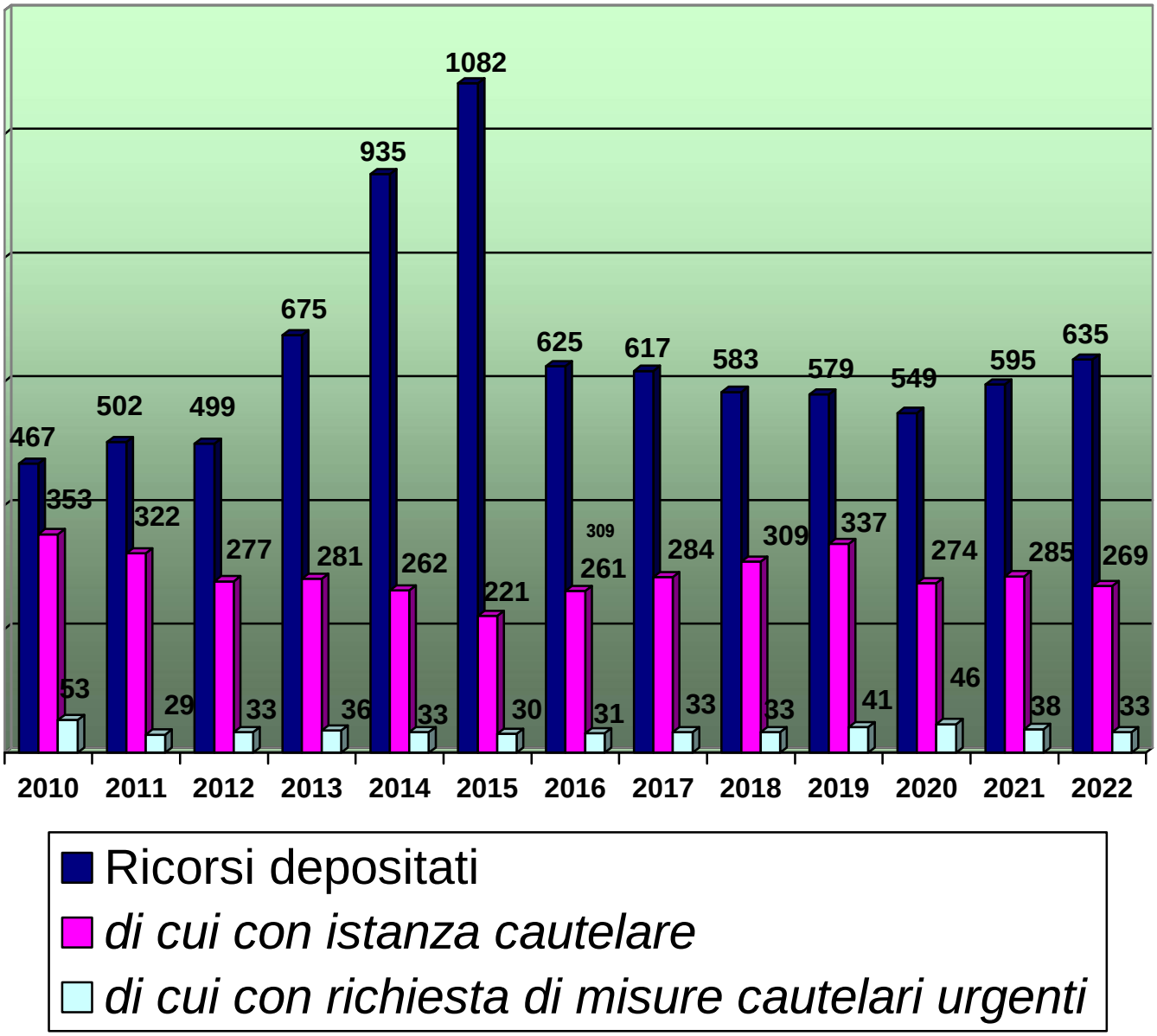

INCIDENZA DEI RICORSI PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO SU DECRETI CORTE D'APPELLO EX L. 89/91 (cd. "Legge Pinto") SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2011 - 2021

ANNO	TOTALE Ricorsi presentati	Ricorsi presentati Legge Pinto	Tot. Ricorsi meno Ric. Legge Pinto	di cui con Istanza Cautelare	% ric. L.P. / Totale Ricorsi	% Ric. con ist. caut. / Totale meno Ric. L.P.
2011	502	5	497	322	1,00	64,79
2012	499	56	443	277	11,22	62,53
2013	675	193	482	281	28,59	58,30
2014	935	477	458	262	51,02	57,21
2015	1082	662	420	221	61,18	52,62
2016	625	173	452	261	27,68	57,74
2017	617	151	466	284	24,47	60,94
2018	583	75	508	309	12,86	60,83
2019	579	56	523	337	9,67	64,44
2020	549	74	475	274	13,48	57,68
2021	595	61	534	285	10,25	53,37
2022	635	65	570	269	10,24	47,19

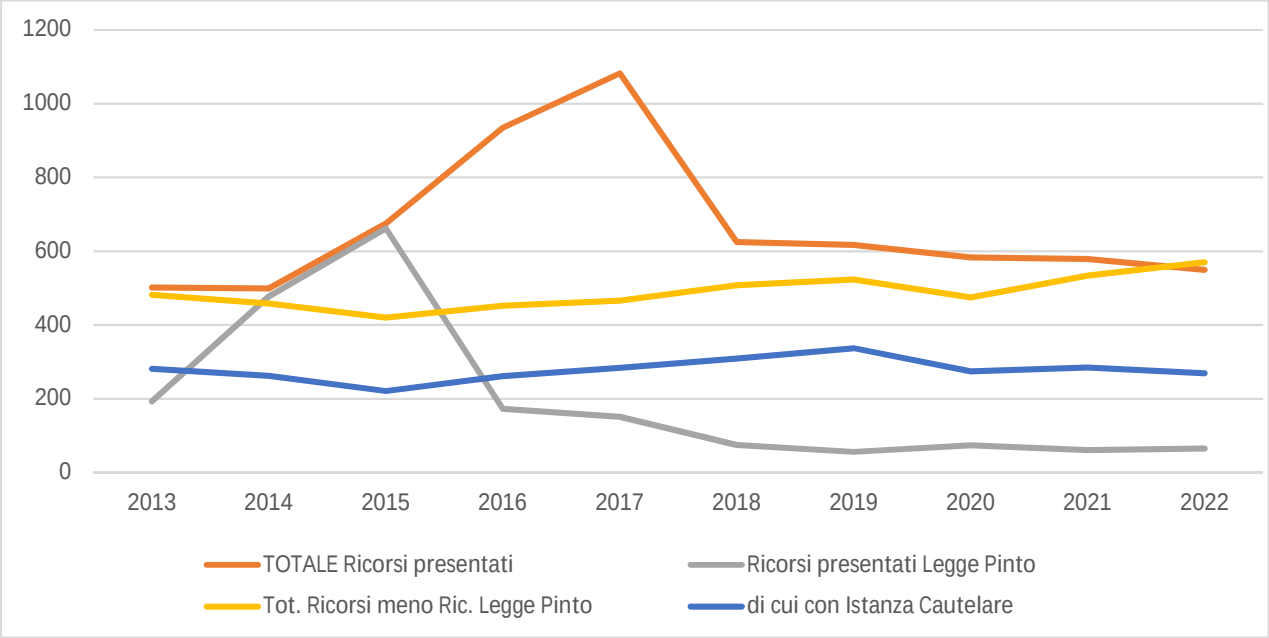

INCIDENZA DEI RICORSI PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO SU DECRETI DELLA CORTE D'APPELLO EX L. 89/91 (cd. "Legge Pinto") SUL TOTALE DEI RICORSI DEFINITI E PER TIPO DI PROVEDIMENTO NEGLI ANNI 2011 - 2022

ANNO	TOTALE Ricorsi definiti	Ricorsi definti Legge Pinto	Ricorsi def. meno ric. Legge Pinto	Ordinanze e Decreti Cautelari	% ric. L.P. / Totale Ricorsi	% Provv. Caut. / Ricorsi con Ist. Caut. *	Sentenze Brevi	% Sent. Br. / Tot. Ric. def.	Decreti che definiscono giud.	% Decreti / Ricorsi def.
2011	1287	3	1284	236	0,23	73,29	29	2,25	726	56,41
2012	1343	15	1328	204	1,12	73,65	49	3,65	817	60,83
2013	1172	141	1031	232	12,03	82,56	54	4,61	443	37,80
2014	1125	118	1007	154	10,49	58,78	90	8,00	258	22,93
2015	935	248	687	176	26,52	79,64	38	4,06	245	26,20
2016	1221	624	597	166	51,11	63,60	47	3,85	146	11,96
2017	819	278	541	119	33,94	41,90	83	10,13	80	9,77
2018	877	242	635	144	27,59	46,60	47	5,36	66	7,53
2019	836	33	803	208	3,95	61,72	67	8,01	89	10,65
2020	725	64	661	286	8,83	104,38	72	9,93	106	14,62
2021	790	74	719	222	9,37	77,90	99	12,53	38	4,81
2022	757	39	718	186	5,15	61,58	103	13,61	28	3,70

* il rapporto può essere maggiore di 100 se vengono emanati più provvedimenti cautelari per uno stesso ricorso.

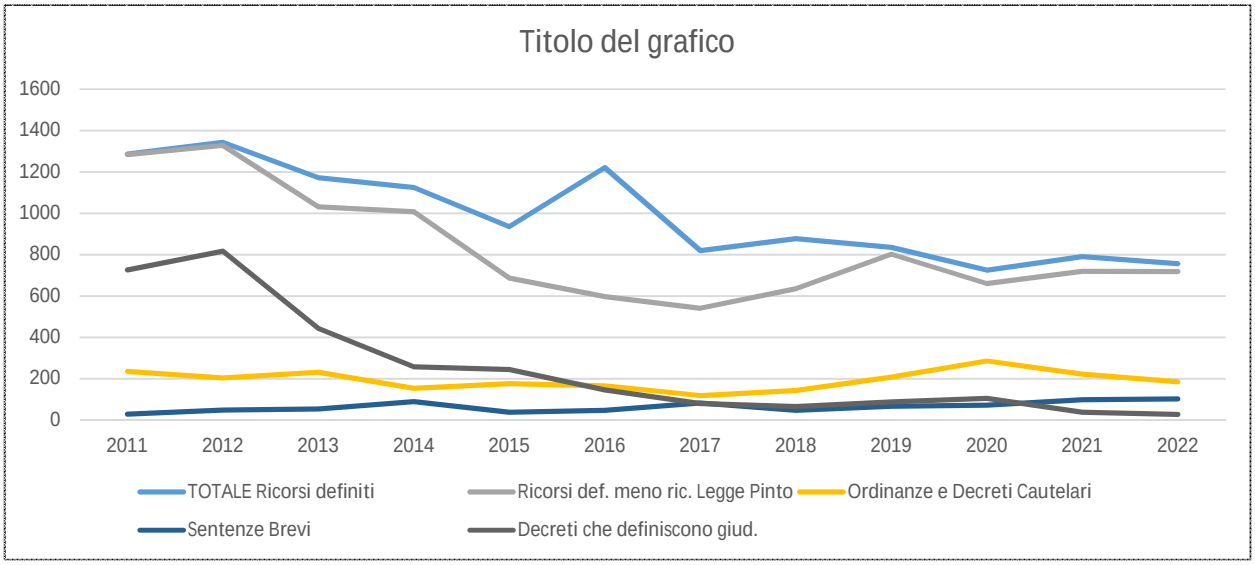

RICORSI DEPOSITATI-DEFINITI AL NETTO DEI GIUDIZI DI ESECUZIONE "LEGGE PINTO" IN RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE RESIDENTE
TASSO DI LITIGIOSITA'

ANNO	Ricorsi pervenuti (netto Legge Pinto)	Ricorsi definiti (netto L.P.)	Ricorsi pendenti a fine anno	Popolazione residente	Tasso di litigiosità
2011	497	1284	3421	587.517	**8,46**
2012	443	1328	2595	577.562	**7,67**
2013	482	1031	2036	576.194	**8,37**
2014	458	1007	1974	578.391	**7,92**
2015	420	687	2132	576.619	**7,28**
2016	452	597	1518	573.694	**7,88**
2017	466	541	1381	570.365	**8,17**
2018	508	635	1091	567.118	**8,96**
2019	523	803	834	562.869	**9,29**
2020	475	661	691	553.254	**8,59**
2021	534	716	502	545.130	**9,80**
2022	570	727	388	541.168	**10,53**

Tasso di litigiosità: Numero di ricorsi pervenuti (al netto della legge Pinto) per 10,000 abitanti

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ISTANZE DI AMMISSIONE
ANNI 2010 - 2022

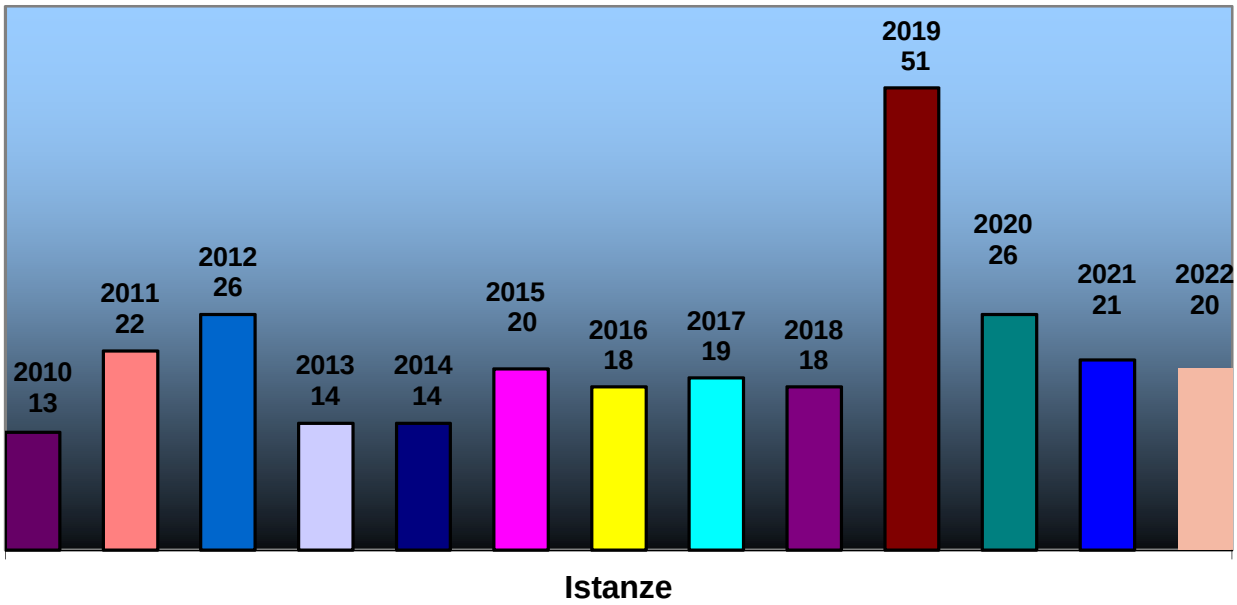

DECISIONI DELLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2022

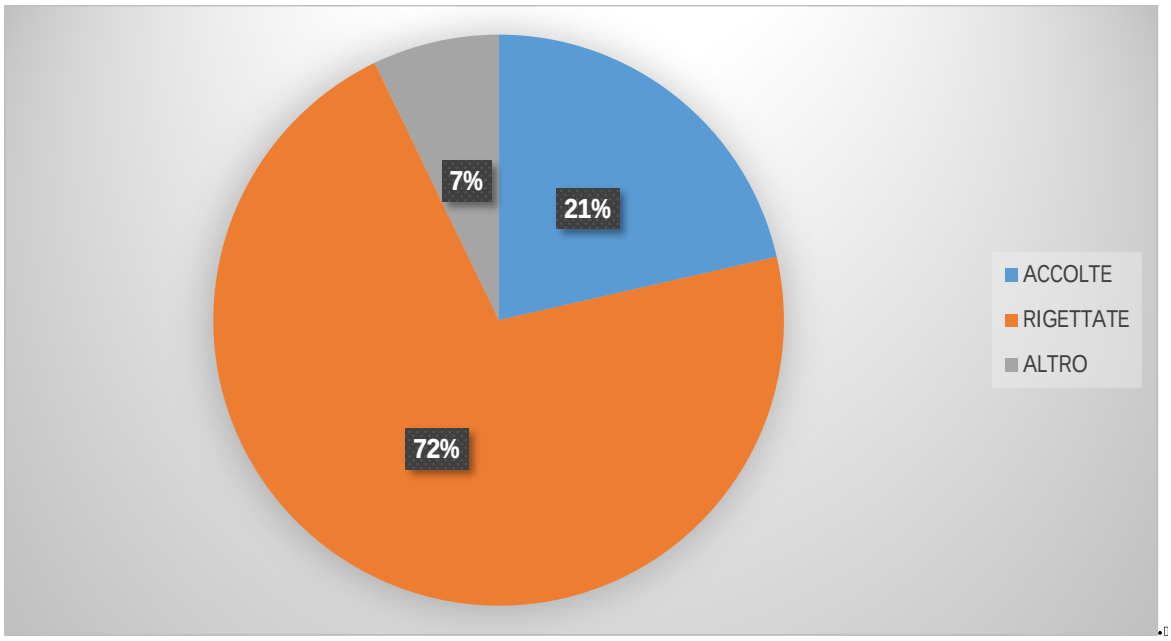

PROVVEDIMENTI del CONSIGLIO di STATO

ANNO	Decisioni del CdS su sentenze TAR	di cui con esito RESPINGE	di cui altri esiti	di cui con esito ACCOGLIE	Totale Sentenze TAR	Sentenze TAR riformate in appello
2015	**134**	75%		25%	**673**	**5,0%**
2016	**97**	77%		23%	**1030**	**2,2%**
2017	**114**	57%	21%	22%	**699**	**3,6%**
2018	**132**	37%	21%	42%	**712**	**7,8%**
2019	**167**	39%	19%	42%	**708**	**9,9%**
2020	**112**	54%	21%	25%	**622**	**4,5%**
2021	**172**	52%	25%	23%	**736**	**5,4%**
2022	**183**	49%	23%	28%	**723**	**7,2%**
		89	*42*	*52*		

ANNO	Decisioni del CdS su ordinanze TAR	di cui con esito RESPINGE	di cui altri esiti	di cui con esito ACCOGLIE	Totale Ordinanze Collegiali TAR	Ordinanze Collegiali TAR riformate in appello
2015	**14**	57%		43%	**234**	**2,6%**
2016	**25**	72%		28%	**243**	**2,9%**
2017	**14**	65%	14%	21%	**239**	**1,2%**
2018	**5**	40%	20%	40%	**202**	**1,0%**
2019	**13**	46%	23%	31%	**347**	**1,2%**
2020	**47**	60%	4%	36%	**371**	**4,6%**
2021	**46**	48%	13%	39%	**324**	**5,5%**
2022	**24**	58%	17%	25%	**289**	**2,0%**
		14	*4*	*6*		

ANNO	sentenze+ordinanze TAR riformate in appello %
2015	**4,4%**
2016	**2,3%**
2017	**3,0%**
2018	**6,3%**
2019	**7,0%**
2020	**4,5%**
2021	**5,4%**
2022	**5,7%**

IL TAR BASILICATA DAL 1973 AL 2021

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
1973	**143**						**143**	**STOLFI** ***dal 28 maggio***
1974	**146**	**64**	**33**	**8**	**4**	**64**	**225**	**STOLFI** *PERRICONE dal 3 gennaio* *FINATI dal 21 giugno* *MAGLIULO dal21 novembre*
1975	**246**	**111**	**78**	**33**	**4**	**104**	**367**	**SARDO** *STOLFI* *PERRICONE fino al 1°gennaio* *FINATI* *MAGLIULO*
1976	**321**	**170**	**77**	**7**	**1**	**121**	**567**	**SARDO** *STOLFI* *FINATI* *MAGLIULO*
1977	**330**	**288**	**75**	**4**	**-**	**230**	**667**	**FORTUNATO** ***dal 1° gennaio*** *STOLFI* *FINATI* *MAGLIULO* *BORIONI dal 10 ottobre*
1978	**425**	**304**	**119**	**1**	**2**	**252**	**840**	**FORTUNATO** *STOLFI* *FINATI* MAGLIULO *fino al 1°gennaio* *BORIONI fino al 30 settembre* *RESTAINO dal 2 novembre*
1979	**483**	**393**	**100**	**5**	**1**	**352**	**971**	**FORTUNATO** **CUONZO** *STOLFI* *FINATI* *RESTAINO* *POZZI dal 1°settembre*
1980	**373**	**359**	**74**	**9**	**2**	**289**	**1.055**	**CUONZO** *STOLFI* *FINATI* *RESTAINO* *POZZI*
1981	**426**	**443**	**113**	**12**	**5**	**385**	**1.096**	**CUONZO** *STOLFI* *FINATI* *POZZI* *RESTAINO fino all'1.11* *PERRELLI dal 2 novembre*
1982	**460**	**340**	**120**	**2**	**2**	**282**	**1.274**	**CUONZO** ***fino a febbraio*** **DELFINO** ***dal 1° marzo*** *STOLFI* *FINATI* *POZZI* *PERRELLI*
1983	**505**	**403**	**146**	**4**	**8**	**350**	**1.429**	**DELFINO** *STOLFI* *FINATI* *POZZI fino al 1° febbraio* *PERRELLI* *ESPOSITO dal 1°febbraio*

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
1984	**560**	**456**	**148**	**9**	**7**	**451**	**1.538**	**DELFINO** *FINATI fino al 15 novembre* *PERRELLI* *ESPOSITO fino al 16 novembre* *CASTIELLO dal 16 novembre* *PATRONI GRIFFI dal 16 novembre*
1985	**736**	**604**	**286**	**7**	**3**	**534**	**1.740**	**DELFINO** *PERRELLI fino al 14.11.85* *CASTIELLO* *PATRONI GRIFFI* *DELL'UTRI*
1986	**783**	**510**	**432**	**5**	**2**	**532**	**1.991**	**DELFINO** *CASTIELLO* *PATRONI GRIFFI fino al 9.9.86* *DELL'UTRI*
1987	**767**	**512**	**399**	**8**	**4**	**512**	**2.246**	**DELFINO** *CASTIELLO* *DELL'UTRI fino al 15 novembre* *VENTRE dal 16 novembre* *ANTONELLI dal 16 novembre*
1988	**1.186**	**320**	**398**	**10**	**7**	**345**	**3.087**	**DELFINO** *CASTIELLO fino al 31 ottobre* *VENTRE fino al 31 ottobre* *ANTONELLI fino al 31 ottobre* *FERONE dal 1°novembre* *FORTUNATO dal 1°novembre* *DONADONO dal 1°novembre*
1989	**961**	**565**	**568**	**16**	**3**	**597**	**3.451**	**DELFINO** *FERONE* *FORTUNATO* *DONADONO*
1990	**983**	**305**	**452**	**27**	**204**	**339**	**4.095**	**DELFINO *fino al 14 ottobre*** *FERONE* *FORTUNATO* *DONADONO*
1991	**900**	**518**	**500**	**35**	**3**	**496**	**4.499**	**ADOBBATI** *dal 25 febbraio fino al 7 dicembre* *FERONE fino al 1°febbraio* *FORTUNATO* *DONADONO* *TERRACCIANO dal 1° febbraio* *PENNETTI dal 1° febbraio* *VENTRE dal 1° febbraio*
1992	**1.028**	**479**	**600**	**19**	**1**	**510**	**5.017**	**VENTURA** *dal 1° marzo* *VENTRE* *FORTUNATO fino al 17 dicembre* *DONADONO fino al 1° febbraio* *TERRACCIANO fino al 1° febbraio* *PENNETTI* *CARPENTIERI dal 1° febbraio*
1993	**1.242**	**452**	**654**	**43**	**16**	**459**	**5.800**	**VENTURA** *fino al 26 febbraio* **GENTILE** *dal 1°settembre* *VENTRE* *PENNETTI* *CARPENTIERI fino al 1° febbraio* *BUSCICCHIO dal 1° febbraio*
1994	**1.304**	**460**	**787**	**75**	**9**	**438**	**6.666**	**GENTILE** *VENTRE* *PENNETTI* *BUSCICCHIO*

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
1995	**1.028**	**603**	**494**	**59**	**12**	**503**	**7.191**	**GENTILE** *VENTRE fino al 5 luglio* *PENNETTI* *BUSCICCHIO*
1996	**999**	**373**	**561**	**55**	**6**	**386**	**7.804**	**GENTILE** *fino al 31 agosto* **PERRICONE** *dal 2 dicembre* *PENNETTI* *BUSCICCHIO*
1997	**856**	**432**	**516**	**21**	**13**	**407**	**8.253**	**PERRICONE** *PENNETTI* *BUSCICCHIO*
1998	**841**	**503**	**472**	**26**	**30**	**474**	**8.620**	**PERRICONE** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI dal 2 febbraio* *FORTUNATO dal 2 ottobre*
1999	**803**	**804**	**445**	**16**	**8**	**832**	**8.591**	**PERRICONE** *FORTUNATO* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2000	**812**	**835**	**461**	**43**	**5**	**785**	**8.618**	**PERRICONE** *FORTUNATO* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2001	**589**	**965**	**361**	**68**	**40**	**885**	**8.322**	**PERRICONE fino a luglio** **CAMOZZI dal 1° ottobre** *FORTUNATO fuori ruolo dal 21 giugno* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2002	**594**	**1.048**	**384**	**70**	**2**	**1.071**	**7.845**	**CAMOZZI** *FORTUNATO (fuori ruolo)* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2003	**608**	**1.057**	**391**	**80**	**4**	**1.080**	**7.373**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2004	**644**	**845**	**404**	**84**	**3**	**877**	**7.140**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI fino al 31.12.2004*
2005	**619**	**1.050**	**482**	**69**	**5**	**1.063**	**6.696**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *MASTRANTUONO* *dall'1.1.2005*
2006	**565**	**950**	**430**	**70**	**1**	**961**	**6.300**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *MASTRANTUONO*
2007	**621**	**1.006**	**396**	**105**	**1**	**1.013**	**5.908**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *MASTRANTUONO*
2008	**589**	**1.034**	**403**	**201**	**1**	**1.048**	**5.449**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO fino al 30 nov.* *MASTRANTUONO*
2009	**574**	**1.102**	**447**	**93**	**18**	**1.100**	**4.923**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE dal 2 febbraio*
2010	**467**	**1.154**	**360**	**67**	**9**	**1.136**	**4.317**	**CAMOZZI fino al 1° nov.** **PERRELLI dal 28 dicembre** *FERONE dal 1° gennaio* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*
2011	**502**	**1.297**	**236**	**56**	**4**	**1.287**	**3.421**	**PERRELLI** *FERONE* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
2012	**499**	**1.322**	**204**	**81**	**12**	**1.343**	**2.595**	**PERRELLI** *FERONE* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*
2013	**675**	**1.117**	**232**	**118**	**27**	**1.172**	**2.036**	**PERRELLI** *FERONE* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*
2014	**935**	**1.044**	**154**	**115**	**42**	**1.125**	**1.974**	**PERRELLI** *FERONE fino al 19 giugno* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE fino al 14 febbraio* *NAPPI dal 15 gennaio*
2015	**1.082**	**911**	**176**	**90**	**12**	**935**	**2.132**	**PERRELLI fino al 27 genn.** **RIGGIO dal 6 febbraio al 31 ottobre** **CARUSO dal 10 dicembre** *MASTRANTUONO* *PENNETTI fino al 22 marzo* *NAPPI*
2016	**625**	**1.175**	**166**	**116**	**8**	**1.221**	**1.518**	**CARUSO** *MASTRANTUONO* *NAPPI*
2017	**617**	**777**	**119**	**120**	**22**	**819**	**1.381**	**CARUSO** *MASTRANTUONO* *NAPPI*
2018	**583**	**774**	**144**	**104**	**6**	**813**	**1.091**	**CARUSO** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO dal 1° marzo*
2019	**579**	**765**	**208**	**193**	**59**	**836**	**834**	**CARUSO fino al 8 luglio** **DONADONO dal 7 agosto** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO*

(*) *dal 21 luglio 2000 e sino al 2019 tra le sentenze pubblicate e le ordinanze di sospensione sono compresi nel numero, rispettivamente, i decreti decisori e le sentenze brevi per le prime, i decreti cautelari per le seconde.*

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE/ DECRETI COLLEGIALI	DECRETI DECISORI	ORDINANZE/DECRETI CAUTELARI	ORDINANZE COLLEGIALI	PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
2020	**549**	**723**	**32**	**286**	**180**	**99**	**725**	**691**	**DONADONO** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO*
2021	**595**	**743**	**54**	**222**	**145**	**132**	**790**	**502**	**DONADONO** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO*
2022	**635**	**732**	**22**	**186**	**139**	**77**	**757**	**388**	**DONADONO** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO*

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 14 gennaio 2022, n. 14 - Pres. Donadono, Est. Mariano – Condominio Palazzo Padula (Discesa San Gerardo n. 154, Potenza) (Avv. De Bonis) c. Comune di Potenza (Avv. Bonelli) e Cinnella e altri (n.c.) – (accoglie).

Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Perché il manufatto è stato realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire – Nel caso in cui sia stato emesso unicamente nei confronti di un condominio – Illegittimità – Ragioni.

E' illegittimo, per violazione dell'art. 34, d.p.r. n. 380 del 2001, il provvedimento con il quale un Comune ha ingiunto la demolizione di un manufatto abusivo, motivato con riferimento al difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui sia stato emesso nei confronti di un condominio; in tal caso, infatti, deve ritenersi che l'ingiunzione di demolizione sia stata adottata (unicamente) nei confronti di un soggetto: a) che non rientra in nessuna delle categorie previste dalla suddetta norma, dovendosi precisare al riguardo che il condominio costituisce un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, spettando la proprietà dei beni comuni ai singoli condomini; b) che, dunque, non può dirsi passivamente legittimato rispetto all'ingiunzione di demolizione.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 28 gennaio 2022, n. 66 - Pres. Donadono, Est. Mariano – Azienda Agricola San Vincenzo Società Semplice (Avv.ti Cartolano e Palumbo) c. Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza (Avv.ra Stato) – (respinge).

Contratti della P.A. – Gara – Informazioni (ivi comprese le modalità di presentazione delle offerte) – Scambio – Utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica – Obbligo – Insussistenza – Utilizzo di tradizionali strumenti comunicativi – Possibilità – Fattispecie.

L'ordinamento (come ben si evince dalla lettura dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016) non reca un obbligo incondizionato di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica per gli scambi di informazioni relativi alle procedure di gara (ivi inclusa la presentazione delle offerte), ammettendo, invece, che le stazioni appaltanti possano motivatamente avvalersi anche dei tradizionali strumenti comunicativi (in specie, la difesa erariale ha collegato la scelta del canale postale all'indisponibilità da parte della Prefettura di attrezzature informatiche in grado di assicurare la segretezza delle offerte).

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 10 febbraio 2022, n. 95 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono – Demarco (Avv. Laviola) c. Comune di Matera (Avv. Onorati) – (respinge).

Concorso – Per posto di dirigente alle dipendenze della P.A. – Esclusione – Perché il concorrente interessato al termine della prova scritta ha fotografato il proprio elaborato con il telefono cellulare – Ove il bando prescriva espressamente il divieto di introduzione e di utilizzo del telefono cellulare nei luoghi di espletamento della prova scritta – Legittimità.

Nel caso in cui il bando di un concorso per la copertura di un posto di dirigente (nella specie, alle dipendenze di un Comune) prescriva espressamente il divieto di utilizzo, durante l'espletamento delle prove scritte, del telefono cellulare, è legittimo il provvedimento con il quale la Commissione giudicatrice ha escluso un candidato che, al termine delle prove scritte, ha fotografato il proprio elaborato con il telefono cellulare; in tal caso, infatti, il suddetto candidato, è stato legittimamente escluso dal concorso, ai sensi delle clausole della lex specialis che hanno espressamente previsto il divieto dell'utilizzo dei cellulari durante la prova scritta, nonché il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi dove deve essere espletata la prova scritta.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 4 marzo 2022, n. 180 - Pres. Donadono, Est. Nappi – Ciclat Trasporti e Ambiente soc. cooperativa (Avv.ti Abbamonte, Brienza e De Bonis) c. Centrale unica di committenza dell'area programma Basento Bradano, Comunità montana Alto Basento, Comune di Avigliano, Comune di Pietragalla, Comune di Ruoti, Comune di Vaglio Basilicata (n.c.) e Progettambiente soc. cooperativa (Avv.ti Esposito e Lo Sasso) – (accoglie).

1. Contratti della P.A. – Gara – Domanda di partecipazione e offerta allegata – Costituisce atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale – Conseguenze.
2. Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Aggiudicazione – Ad una ditta che con l'offerta ha modificato una specifica previsione del capitolato speciale di appalto – Illegittimità, per violazione della *lex specialis* e del principio di non condizionabilità dell'offerta – Fattispecie.

1. La domanda di partecipazione ad un pubblico incanto, unitamente all'allegata offerta dell'operatore economico, costituisce atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale poiché l'operatore economico dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e, dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura, ma ha un contenuto più ampio poiché l'operatore dichiara anche il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla disciplina di gara e, come nel caso di specie, declina, anche in un'ottica competitiva, le modalità con le quali intende svolgere il servizio oggetto di gara.
2. E' illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio di igiene urbana), nel caso in cui sia stata disposta in favore di una ditta che, nel formulare l'offerta, nonostante che abbia formalizzato la propria accettazione incondizionata delle norme di gara e di quelle capitolari, abbia, tuttavia, presentato una relazione tecnica recante la modifica unilaterale – così sostanzialmente condizionando la medesima offerta – di una specifica clausola prevista nel capitolato speciale di appalto. L'aggiudicazione in tal caso deve ritenersi disposta in violazione sia della *lex specialis*, sia del principio di non condizionabilità dell'offerta; e ciò sul rilievo che la mera "accettazione incondizionata" della disciplina di gara non è idonea a supplire alle divergenze rispetto ai contenuti del capitolato speciale che si palesino, come è nel caso di specie, nell'offerta tecnica.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 20 aprile 2022, n. 302 - Pres. Donadono, Est. Mariano – Camastra E.D.T. S.r.l. (Avv.ti Bencivenga) c. Comune di Anzi (Avv. De Luca) – (respinge).

Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Da diniego di rilascio del permesso di costruire – Per la realizzazione di un impianto produttivo – Domanda – Ove sull'istanza del privato si sia formato il silenzio assenso acclarato con sentenza del G.A. e tuttavia l'interessato per propria scelta non abbia dato concreto avvio all'iniziativa imprenditoriale – Non può essere accolta – Ragioni.

Non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, derivante dal diniego opposto dal Comune in ordine ad una istanza tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto produttivo (nella specie, si trattava di un impianto cogenerativo a cippato di legna con teleriscaldamento, nel caso in cui con sentenza del G.A. sia stata acclarata la formazione del silenzio-assenso sulla medesima istanza e la parte interessata non abbia dato concreto avvio, per sua autonoma scelta, all'iniziativa imprenditoriale. L'esecutività di detta statuizione giurisdizionale, pur pendente l'appello, costituisce idoneo titolo per l'utile avvio dell'iniziativa imprenditoriale de qua, non essendo all'uopo necessaria alcuna ulteriore intermediazione provvedimentale da parte della P.A. comunale; ciò, peraltro, in un contesto temporale in cui detta iniziativa avrebbe potuto rivelarsi del tutto tempestiva rispetto alla possibilità di ammissione del progetto al regime di agevolazioni pubbliche (ratione temporis vigente) di cui al D.M. 23/6/2016 ("Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"), con la ulteriore conseguenza che l'autonoma scelta della società istante di desistere dall'intrapresa economica, pur essendo la stessa non più impedita in via amministrativa, né altrimenti ostacolata, costituisce fatto (di certo non imputabile all'Amministrazione) obiettivamente idoneo ad elidere in radice il nesso di causalità tra le illegittime determinazioni comunali e le conseguenze dannose oggetto della domanda risarcitoria in esame (che, merita precisare, in nessun caso sono qualificate in termini di mero danno da ritardata attribuzione del bene della vita, bensì di perdita radicale di detta utilità).

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 12 maggio 2022, n. 356 - Pres. Donadono, Est. Mariano – Tancredi (Avv.ti Di Mase e Vendegna) c. Comune di Tursi (Avv. Mastronardi) – (dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte irricevibile).

Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Per l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi – Inammissibilità – Ragioni.

E' inammissibile un ricorso proposto innanzi al G.A. tendente ad ottenere l'accertamento del diritto di una impresa appaltatrice alla revisione dei prezzi. La domanda di accertamento del diritto alla revisione prezzi non è, infatti, ammissibile, avendo essa ad oggetto una situazione giuridica che ha la consistenza di interesse legittimo, con la conseguenza che: – sarà sempre necessaria l'attivazione, su istanza di parte, di un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge. In caso di inerzia da parte della P.A. appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l'accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa. Sussiste, dunque, l'impossibilità per il G.A., di procedere all'accertamento e alla condanna rispetto ad una pretesa che, nella sua fase inziale, presuppone l'esercizio di attività amministrativa e si connota, pertanto, in termini di interesse legittimo.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 1 giugno 2022, n. 437 - Pres. Donadono, Est. Mariano – Apleona Hsg S.p.A. (Avv.ti Bello, Cancrini e Vagnucci) c. Regione Basilicata (Avv. Possidente) c. Rekeep S.p.A. (Avv.ti Luciani, Zoppini, Vercillo e D'Andrea) – (respinge).

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Aggiudicazione – Ad una ditta raggiunta da provvedimenti

sanzionatori dell'A.G.C.M. per illeciti anticoncorrenziali – Nel caso in cui tali illeciti siano stati espressamente dichiarati dall'operatore economico e positivamente scrutinati dalla stazione appaltante – Violazione dell'art. 80, co. 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 – Insussistenza – Legittimità – Ragioni – Fattispecie.

E' legittima e non in contrasto con l'art. 80, co. 5, lett. c), D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione di un appalto di servizi, nel caso in cui, pur sussistendo, a carico del concorrente vittorioso, alcuni illeciti anticoncorrenziali e relativi provvedimenti sanzionatori irrogati dall'A.G.C.M., questi siano stati non soltanto espressamente dichiarati dall'operatore economico in sede di partecipazione alla gara (non è, dunque, ravvisabile alcuna ipotesi di omissione dichiarativa), ma anche positivamente scrutinati dalla stazione appaltante (il che esclude qualsivoglia imputabile omissione), dovendosi all'uopo valorizzare il generale giudizio di insussistenza dei "motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice" espresso nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione della stazione appaltante; detta valutazione: i) è certamente riferibile – sia pure con formula sintetica – a tutte le situazioni dichiarate dai concorrenti; ii) costituisce espressione della discrezionalità dell'Amministrazione in punto di apprezzamento dell'eventuale idoneità delle richiamate occorrenze (tenuto conto anche delle misure di self-cleaning adottate dalla ditta interessata) a costituire gravi illeciti professionali; iii) non risulta specificamente impugnata dalla ditta ricorrente.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 5 settembre 2022, n. 592 - Pres. Donadono, Est. Nappi – Roche Diagnostics s.p.a. (Avv. Ferrari) c. Azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza (Avv. Carlomagno) e Innotec s.r.l. (Avv.ti Agoglia e Di Mase) – (accoglie).

Contratti della P.A. – Gara – Annullamento giurisdizionale o in autotutela di un atto inserito nella sequenza procedimentale delle operazioni diverso da quello conclusivo – Comporta la rinnovazione dei soli atti successivi ad esso, e non comporta la caducazione di quelli anteriori – E' la regola – Armonizzazione di tale regola con il principio di segretezza delle offerte – Nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica – Necessità.

Se è vero, in via generale, che l'annullamento (è irrilevante se in sede giurisdizionale o in autotutela) di un atto inserito in una sequenza procedimentale (e diverso, ovviamente, da quello conclusivo) comporta la rinnovazione dei soli atti successivi ad esso, e non comporta la caducazione di quelli anteriori, è anche vero che tale regola dev'esser armonizzata e coordinata, nelle procedure di aggiudicazione di un appalto, con il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti). Tale regola implica che – nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica (come nel caso in esame, in cui la stazione appaltante ha scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) – le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche).

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 9 settembre 2022, n. 598 - Pres. Donadono, Est. Mariano – Carnevale Viaggi sas di Carnevale Giuseppe (Avv. Melillo) c. Regione Basilicata (n.c.) – (accoglie).

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti di un avviso di accertamento – Avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica – Sussiste.

Sussiste il diritto di un contribuente di accedere agli atti della P.A. e, in particolare, ad un avviso di accertamento avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica. La documentazione oggetto dell'istanza di accesso rientra nell'ampia nozione di "documento amministrativo" di cui alla lett. d), art. 22 L. n. 241/1990; – l'accedente è senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l'accesso (avendo essa palesato l'esigenza di verificare la legittimità della pretesa tributaria di cui è destinataria ed a cui si riferisce detta documentazione, anche ai fini dell'attivazione dell'opportuna tutela giurisdizionale).

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 4 ottobre 2022, n. 662 - Pres. Donadono, Est. Mariano – Gpi S.p.A., Publisys S.p.A. (Avv.ti Massatani e Buscicchio) c. Regione Basilicata (Avv. Possidente) e Arlab (Avv. Marchitelli) e Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza – Matera, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv.ra Stato) e Datacontact S.r.l., Lucana Sistemi S.r.l., Cooperativa Edp La Traccia (Avv.ti Cancrini, Esposito e Vagnucci) – (accoglie).

1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti soggettivi di cui agli artt. 80 e 83, D. Lgs. n. 50/2016 – Principio continuità – Finalità.

2. Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Aggiudicazione – Ove la società vittoriosa sia risultata carente del requisito soggettivo della piena rispondenza alla disciplina normativa di cui all'art. 9, co. 1, della L. n. 68/1999 relativa all'assunzione dei lavoratori disabili – Illegittimità.

1. Il principio di continuità sancito dall'art. 80, co. 6, del D.lgs. n. 50/2016, prevede che l'Amministrazione è tenuta a verificare che il concorrente non si trovi, per tutta la durata del procedimento di gara (neppure temporaneamente), in alcuna delle situazioni che, ai sensi dei commi 1, 2, 4 e 5 del citato art. 80, comportano fattispecie di esclusione dalla gara.

2. E' illegittima l'aggiudicazione di un appalto di servizi, nel caso in cui, nei confronti della società vittoriosa, sia risultato che, sotto il profilo del possesso dei requisiti soggettivi, la piena rispondenza della medesima società alla disciplina normativa di cui all'art. 9, co. 1, della L. n. 68/1999 non sia avvenuta con decorrenza dalla presentazione dell'offerta ("i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili"); disposizione, questa, il cui puntuale riscontro esige un quid pluris rispetto alla mera consultazione dei prospetti informativi disabili inviati su base annua dalla società, trattandosi di dichiarazioni a data fissa che non consentono di acclarare l'effettivo assolvimento – nei termini prescritti – degli obblighi assunzionali in favore dei disabili, requisito di conformità alla normativa in materia di lavoro dei disabili, la cui carenza importa l'inveramento della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. i), del D.lgs. n. 50/2016.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 16 novembre 2022, n. 771 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono – Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" (Avv.ti Perrone e Papa) c. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in persona del Ministro p.t., Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (sede di Potenza) e Comitato Tecnico Amministrativo del predetto Provveditorato Interregionale per le Opere

Pubbliche (sede coordinata di Napoli) (Avv.ra Stato) e Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (n.c.) e Regione Basilicata e Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata (n.c.) – (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.).

Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Opere pubbliche – Parere non favorevole *ex* art. 5, comma 2 *quater* D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004, aggiunto dall'art. 10, comma 7 *bis*, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, all'accertamento della conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni di un immobile destinato a presidio ospedaliero – Impugnazione in s.g. – Controversie in materia – Giurisdizione del G.O. – Ragioni.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione in s.g. del verbale della sede coordinata del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con il quale si è preso atto del parere non favorevole espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 quater D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004, aggiunto dall'art. 10, comma 7 bis, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, in ordine all'accertamento della conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni, dei lavori di adeguamento del fabbricato di un presidio ospedaliero; trattasi, infatti, di controversia attinente alla fase esecutiva del contratto di appalto dei lavori di realizzazione delle nuove opere pubbliche.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 9 dicembre 2022, n. 813 - Pres. Donadono, Est. Nappi – L.C.F. Service s.r.l. (Avv. Petrullo) c. Azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza (Avv. Carlomagno) e Ambu s.r.l. (n.c.) – (respinge).

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di forniture – Esclusione – Perché il prodotto offerto non è conforme per caratteristiche tecniche a quello richiesto dalla stazione appaltante, descritto nel capitolato tecnico – Legittimità – Fattispecie.

E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso una ditta da una gara di appalto di forniture, che sia motivato con riferimento al fatto che, a seguito di apposita verificazione, è risultato che il prodotto offerto non è conforme per caratteristiche tecniche a quello espressamente richiesto, quale specifico requisito, dalla stazione appaltante e dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico.

(LexItalia.it)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 16 dicembre 2022, n. 844 - Pres. Donadono, Est. Nappi – Sassano e altri (Avv. Paradiso) c. Comune di Marsico Nuovo (n.c.) – (accoglie).

Espropriazione per p.u. – Occupazioni illegittime della P.A. – Obbligo per la P.A. di restituire l'area illegittimamente occupata al privato proprietario – Sussiste.

L'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del procedimento di espropriazione per p.u. non fa venir meno l'obbligo della P.A. di restituire al privato il bene appreso in maniera illegittima. Deve, infatti, ritenersi superata l'interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica, effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo; pertanto, il proprietario del terreno illegittimamente occupato dalla P.A., una volta ottenuta la declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente

domandare sia la restituzione del fondo, sia la sua riduzione in pristino.

(LexItalia.it)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/01/2022, n. 6 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Giustizia amministrativa - Istruzione e prove - Controversie in materia edilizia - Prova per testimoni – Limiti.

Nelle controversie in materia edilizia soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 12/01/2022, n. 10 – Pres. Donadono, Est. Mariano

Procedimento amministrativo - Silenzio rifiuto - Atti infraprocedimentali - Non interrompono il silenzio.

Il compimento di atti infraprocedimentali o interlocutori non è idoneo ad impedire la formazione del silenzio inadempimento, in quanto solo l'adozione del provvedimento definitivo soddisfa l'interesse, azionato nel giudizio di cui all'art. 31 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla richiesta formulata dal privato.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 17/1/2022, n. 22 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere e a resistere - Legittimazione attiva - Delle associazioni di categoria

Le associazioni di categoria possono ricorrere a tutela di un interesse collettivo (non frazionabile e dunque non tutelabile singolarmente) di cui siano istituzionalmente portatrici in via esclusiva per fare valere gli interessi dell'intero gruppo rappresentato; viceversa, la legittimazione ad agire difetta allorquando l'associazione ricorra a tutela di interessi riferibili a singoli soggetti asseritamente incisi nella propria sfera giuridica soggettiva individuale, ovvero quando vi sia contrasto all'interno della categoria rappresentata; ciò in quanto l'interesse collettivo dell'associazione deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati; difatti, se si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 19/1/2022, n. 44 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Errore scusabile - Rimessione in termini - D'opera del giudice - Presupposti.

Nel processo amministrativo l'errore scusabile, disciplinato dall'art. 37 c.p.a., è istituto di carattere eccezionale che può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche

giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in un'assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 20/01/2022, n. 51 – Pres. Donadono, Est. Mariano

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Cumulativo e collettivo - Ricorso collettivo - Ammissibilità - Condizione.

Il ricorso collettivo nel processo amministrativo introduce una deroga al principio per il quale, di regola non sono cumulabili domande proposte da più persone, se non quando queste ultime condividano una posizione omogenea, ovvero sussistano i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 1/2/2022, n. 81 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di soggiorno - Rilascio - Diniego - Per condanna per spaccio di stupefacenti - Legittimità.

Lo spaccio di sostanza stupefacente, a maggior ragione ove connotato da reiterazione, può costituire in quanto tale evenienza incompatibile con la permanenza dello straniero all'interno della struttura ricettizia e causa di revoca delle misure di accoglienza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. e, d.lgs. 142 del 2015.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 1/2/2022, n. 84 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Armi e materiale esplodente - Licenza di porto d'armi - Autorizzazione - giudizio di inaffidabilità - Conseguenza.

Il giudizio di inaffidabilità a detenere armi è giustificabile anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali che però sono non ascrivibili a buona condotta, di guisa che l'autorizzazione al porto d'armi può essere rilasciata solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/02/2022, n. 105 – Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Armi e materiale esplodente - Licenza di porto d'armi - Autorizzazione - Discrezionalità.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui la persona, che detiene armi, deve essere esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo, cioè la persona che detiene armi deve avere una condotta irreprensibile ed immune da mende, anche remote, e vivere in modo tranquillo nelle relazioni civili con gli altri consociati.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/02/2022, n. 106 – Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato

In tema di giudizio di ottemperanza, questo, può essere proposto per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario e anche dei Decreti ingiuntivi, se non opposti e dichiarati esecutivi.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/02/2022, n. 110 – Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

In tema di giudizio di ottemperanza al ricorrere dei presupposti la p.a. inadempiente deve essere condannata a quanto statuito nel titolo azionato

In tema di giudizio di ottemperanza, al ricorrere di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese legali riconosciute in sentenza in favore dell'avvocato che abbia presentato ricorso.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/2/2022, n. 113 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ricorso avverso il silenzio - Ammissibilità - Condizione.

L'interesse ad agire avverso il silenzio (che presuppone il perdurante obbligo di provvedere in capo all'amministrazione rimasta silente) deve essere valutato solo al momento dell'instaurazione del giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a..

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 15/02/2022, n. 136 - Pres. Donadono, Est. Mariano

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e della relativa area di sedime è un atto dovuto

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e dell'area di sedime è un atto dovuto, di natura dichiarativa e a contenuto sanzionatorio, subordinato all'accertamento della mancata demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 25/2/2022, n. 154 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Armi e materiale esplodente - Licenza di porto d'armi - Divieto e revoca di detenzione armi.

Tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un

presupposto necessario della licenza di porto d'armi.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 2/3/2022, n. 177 – Pres. e Est. Donadono,

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di soggiorno - Rilascio - Diniego - Per condanna per spaccio di stupefacenti - Legittimità.

L'interesse a ricorrere costituisce una condizione generale che condiziona l'esercizio dell'azione processuale non solo nel momento genetico del giudizio, dovendo permanere anche nelle fasi successive fino alla decisione, per cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 07/03/2022, n. 182- Pres. Donadono, Est. Mariano

Conseguenze dell'inosservanza dell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi

L'inosservanza dell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi, nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, comporta ope legis l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime (essendo irrilevante che gli intimati alla demolizione non siano gli autori dell'abuso), fermo restando che la relativa censura si appalesa in parte qua inammissibile per carenza di interesse (considerato che l'effetto acquisitivo è imputabile ad una determinazione successiva all'ordinanza demolitiva).

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 14/03/2022, n. 203 – Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Prefetto - Pubblica sicurezza -Informazione antimafia - Presupposti - Individuazione.

Per l'adozione di un'interdittiva antimafia è sufficiente la presenza di un quadro indiziario e/o fattuale complessivo che comporti non la certezza, ma il rischio o il pericolo dell'infiltrazione e/o del condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell'impresa, cioè deve essere espresso un giudizio di possibilità sulla base di elementi sintomatici che l'attività economica possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata, in quanto il potere amministrativo in questione è uno strumento di prevenzione avanzata e/o anticipata nel contrasto della criminalità organizzata, che va esercitato con ampio margine di accertamento e di apprezzamento a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nei delicati settori degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 24/03/2022, n. 211 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Prefetto - Pubblica sicurezza -Informazione antimafia - Presupposti - Individuazione.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento della spettanza di un beneficio economico per un dipendente pubblico, connesso all'attività lavorativa.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 28/3/2022, n. 226 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Cumulativo e collettivo - Ricorso cumulativo - Ammissibilità - Condizione.

L'ammissibilità del ricorso cumulativo è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e nella riconducibilità delle pretese azionate nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 30/03/2022, n. 236 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva: conseguenze - Abusi - Legittimo affidamento - Esclusione

Quando viene realizzato un abuso edilizio, non può essere invocato, indipendentemente dal lasso temporale decorso dalla sua commissione, il legittimo affidamento; il Comune deve limitarsi a riscontrarlo, ordinandone la demolizione, non dovendo applicare i principi in materia di autotutela, secondo cui deve sussistere un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 05/04/2022, n. 249 - Pres. Donadono, Est. Mariano

Sindaco - Provvedimenti - Contingibili e urgenti - Presupposti.

L'art. 54, comma 4, d.lg. n. 267 del 2000, nell'attribuire al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine fronteggiare situazioni, impreviste e non altrimenti affrontabili con gli strumenti ordinari, di pericolo effettivo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, esige che detti requisiti siano suffragati da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 08/04/2022, n. 261 - Pres. Donadono, Est. Mariano

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Mandato al difensore - Necessità

L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. prescrive che, se il ricorrente non sta in giudizio personalmente, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale; la carenza di tale mandato rappresentativo determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza tecnica.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 13/04/2022, n. 279 - Pres. Donadono, Est. Mariano

Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva: conseguenze - Demolizione - Comunicazione di avvio del

procedimento - Non occorre.

L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 13/4/2022, n. 289 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Armi e materie esplodenti - Licenza di porto armi - Porto d'armi - Divieto - Concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi - Non occorre.

Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 20/04/2022, n. 304 - Pres. Donadono, Est. Mariano

Forze armate - Disciplina - Procedimento disciplinare - Valutazione in ordine alla gravità dei fatti - Discrezionalità.

La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di larga discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità, se non sub specie di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 29/4/2022, n. 321 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa: impiego pubblico - Trasferimento del dipendente della società Appulo Lucane - Giurisdizione del giudice ordinario

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario nella qualità di giudice del lavoro la controversia avente ad oggetto il trasferimento del dipendente della società Appulo Lucane, pur essendo la stessa una società pubblica, esulando la cognizione del giudice amministrativo dagli aspetti inerenti la gestione del rapporto lavorativo.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 03/05/2022, n. 335 - Pres. Donadono, Est. Mariano

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ambito di applicazione - Decreti ingiuntivi non opposti - Applicabilità.

Il decreto ingiuntivo- confermato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione, una volta che quest'ultima è passata in giudicato - ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in

ottemperanza, come risulta dal disposto di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli "altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario".

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 03/05/2022, n. 336 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Pubblica amministrazione - Contratti della P.A. - Proroga - Limiti.

Quando i contratti di appalti pubblici di servizi sono scaduti e le discipline speciali delle gare, in base alle quali sono stati aggiudicati, non hanno previsto la proroga e/o il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di tempo prestabilito, le Pubbliche Amministrazione devono indire un nuovo procedimento di evidenza pubblica ed è consentita esclusivamente la proroga dei contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti all'esito delle relative gare.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 04/05/2022, n. 341 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Ai fini dell'interdittiva antimafia è sufficiente la presenza di un quadro indiziario e/o fattuale complessivo

Prefetto - Pubblica sicurezza - In genere - Informazione antimafia - Presupposti - Individuazione.

Per l'adozione di un'interdittiva antimafia è sufficiente la presenza di un quadro indiziario e/o fattuale complessivo che comporti non la certezza, ma il rischio o il pericolo dell'infiltrazione e/o del condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell'impresa, cioè deve essere espresso un giudizio di possibilità sulla base di elementi sintomatici che l'attività economica possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata, in quanto il potere amministrativo in questione è uno strumento di prevenzione avanzata e/o anticipata nel contrasto della criminalità organizzata, che va esercitato con ampio margine di accertamento e di apprezzamento a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nei delicati settori degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 6/5/2022, n. 347 – Pres. e Est. Donadono,

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Cumulativo e collettivo - Ricorso collettivo - Ammissibilità - Condizione.

Il ricorso collettivo è ammissibile se, oltre a non sussistere una situazione di conflitto di interessi tra i ricorrenti, vi sia identità di situazioni sostanziali (con coincidenza di profili e motivi) e processuali.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 19/05/2022, n. 394 - **Pres. Donadono, Est. Mastrantuono**

Presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente

Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente, affinché sia ravvisabile una connessione tra la condotta tenuta e l'attività di servizio del dipendente, è necessario che la suddetta attività

sia tale da poterne imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente alla Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con una modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa le cui conseguenze ricadrebbero sull'Amministrazione nè è sufficiente che l'evento avvenga durante e in occasione della prestazione; la mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è, quindi, sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali, altrimenti dovendo farsi rientrare nel campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati propri inerenti a condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 31/05/2022, n. 423 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Atto amministrativo - Annullamento - Autotutela - Adottato a seguito di conferenza di servizi - Procedimento - Individuazione.

Ove un provvedimento amministrativo sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l'eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del «contrarius actus».

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 1/6/2022, n. 442 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Prefetto - Sicurezza pubblica - Informativa e interdittiva antimafia -Presupposti.

Ai sensi degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, d. lg. 6 settembre 2011, n. 159 l'informativa antimafia presuppone concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa può, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata; quanto alla ratio dell'istituto della interdittiva antimafia si tratta di una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione; l'interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti «affidabile») e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge; ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione 'parcellizzata' di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 05/07/2022, n. 510 - Pres. Donadono, Est. Mariano

Prefetto - Pubblica sicurezza - Mafia - Informativa antimafia - Presupposti - Individuazione.

L'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la

responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 05/07/2022, n. 511 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Giustizia amministrativa - Interesse a ricorrere e a resistere - Rinuncia al ricorso non formalizzata - Conseguenza.

La dichiarazione di rinuncia, non formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., rappresenta in ogni caso l'assenza di interesse alla decisione del ricorso.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 05/07/2022, n. 515 - Pres. Donadono, Est. Mariano

Gli atti aventi natura endoprocedimentale non sono autonomamente impugnabili

Gli atti aventi natura endoprocedimentale non sono immediatamente lesivi e da ciò discende che tali atti non sono autonomamente e immediatamente impugnabili.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 18/07/2022, n. 540 - Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Pubblica amministrazione - Contratti della P.A. - Requisiti di ammissione - Individuazione - Discrezionalità.

La stazione appaltante dispone di un'ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di ammissione ad una gara di pubblico appalto, quando sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

(*Redazione Giuffrè amm. 2022*)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 19/7/2022, n. 549 – Pres. e Est. Donadono,

Giustizia amministrativa - Interesse a ricorrere e a resistere - Sopravvenuta carenza di interesse - Dichiarazione del difensore - Conseguenza.

In virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 02/08/2022, n. 581- Pres. Donadono, Est. Mariano

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale: motivi - Generici - Conseguenza.

È inammissibile, il ricorso che non consente al Collegio di apprezzare i motivi specifici a sostegno dell'impugnazione.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 3/10/2022, n. 655 – Pres. e Est. Donadono,

Giustizia amministrativa - Interesse a ricorrere e a resistere - Sopravvenuta carenza di interesse - Comportamento concludente - Possibilità.

Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 12/10/2022, n. 681 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Armi e materie esplodenti - Licenza di porto armi - Porto d'armi - Autorizzazione - Presupposti - Individuazione.

Il giudizio di inaffidabilità a detenere armi è giustificabile anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali che però sono non ascrivibili a buona condotta, di guisa che l'autorizzazione al porto d'armi può essere rilasciata solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 14/10/2022, n. 685 – Pres. Donadono, Est. Mastrantuono

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Oggetto.

In sede di giudizio di ottemperanza i poteri del Commissario ad acta sono circoscritti all'esecuzione della sentenza oggetto dell'azione di esecuzione del giudicato e non si estendono all'ulteriore condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, per eseguire la quale si possono attivare gli ordinari rimedi esecutivi.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 02/11/2022, n. 751 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Pubblica amministrazione - Contratti della P.A. - Offerta - Verifica dell'anomalia – 1) Natura. 2) Criterio.

1) Il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze o carenze nelle giustificazioni, mirando, piuttosto, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso e in concreto, sia attendibile ed affidabile rispetto al fine da raggiungere; la relativa valutazione ha, pertanto, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una 'caccia all'errore' nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà.
2) In sede di gara pubblica, la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si

fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.
(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/11/2022, n. 753 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Armi e materiale esplodente - Licenza di porto d'armi - Autorizzazione - Giudizio di inaffidabilità - Conseguenza.

Il giudizio di inaffidabilità a detenere armi è giustificabile anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali che però sono non ascrivibili a buona condotta, di guisa che l'autorizzazione al porto d'armi può essere rilasciata solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 11/11/2022, n. 756 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ambito di applicazione - Spese di precetto - Esclusione.

Il creditore della pubblica amministrazione può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 17/11/2022, n. 775 – Pres. Donadono, Est. Nappi

Atto amministrativo - Motivazione - Integrazione postuma - Con atti processuali - Inammissibilità.

La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la memoria difensiva, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa.

(Redazione Giuffrè amm. 2022)